

# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

### AVVISO

**AI FINI DELLA NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI, MEDIANTE PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI SUL SITO ISTITUZIONALE DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEGLI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI, COME DISPOSTO DAL TAR LAZIO, SEZIONE TERZA BIS, IN DATA 23/07/2021, NRG 6053/2020, DECRETO N. 2609/2021.**

Con riferimento al decreto n. 2609/2021, pubblicato in data 23/07/2021, NRG 6053/2020, dal Tar Lazio Sezione III bis, con cui è stata autorizzata la notificazione mediante pubblici proclami in relazione al giudizio ad oggetto, secondo le modalità stabilite dall'ordinanza n. 836/2019, Tar Lazio Sez. III bis NRG 13917/2018, si

### AVVISA

#### Quanto segue:

#### **1. Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso:**

**TAR LAZIO, SEZIONE III BIS, NUMERO DI REGISTRO GENERALE 6053/2020, DECRETO N. 2609/2021 PUBBLICATO IL 23/07/2021.**

\*\*\*

#### **2. Indicazione del nome dei ricorrenti e dell'Amministrazione intimata:**

Nome dei ricorrenti:

**DARI LAYLA** DRALYL85R69F839W nata a Napoli il 29/10/1985 e residente in Firenze alla via faentina; **COLIA ANNA** (CLONNA84T51D643B) nata a Foggia il 11/12/1984 e residente a Roma, in Via Pescosolido 112; **SANTOIEEMMA CARMEN** (SNTCMN83M41B506P) nata a Campi Salentina il 01/08/1983 e residente a Guagnano, in Via Armando Diaz n.9.; **DINAPOLI MARIA ANTONIETTA** (DNPMNT78H70G942E) nata a Potenza il 30/06/1978 e residente a Muro Lucano, in Via Vescovado Vecchio; **MAROTTA IRENE** (MRTRNI82P58G273L) nata a Palermo il 18/09/1982 e residente in Palermo alla Via della Vetriera 21; **SPOLVERINO GENNARO** (SPLGNR84L18A509Z) nato a Avellino il 18-07-1984 e residente a Montalto Uffugo (CS), in Via Machiavelli, n. 5; **MESCHINI VALENTINA** (MSCVNT89D67H211Q) nata a Recanati il 27/04/1989 e residente a Montelupone, in Via Giuseppe Garibaldi 1; **MUTTINI DANIELE** (MTTDNL76D05B832A) nato a Carrara (MS) il 05/04/1976 e ivi residente in Via Campo D'Appio, 83;

# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

**PAMBIANCHI ANDREA** (PMBNDR87P08I608M) nato a Senigallia il 08/09/1987 e residente a Ostra, in Via Cristoforo Colombo, 3; **PIZZURRO FEDERICA** (PZZFRC87B51G273S) nata a Palermo il 11/02/1987 e residente a Termoli, in Via delle Acacie 2P/D; **PERRONE ANNA** (PRRNN80H56G273M) nata a Palermo il 16/06/1980 e residente a Firenze, in Via delle Torri 39/3; **NUSCIS LORENZO** (NSCLNZ90H27E063S) nato a Giussano il 27/06/1990 e residente a Desio, in Via Trieste 1/a; **MONTI LUCA** (MNTLCU84E22G642U) nato a Pieve di Cadore il 22/05/1984 e residente a Auronzo di Cadore, in Via Ansiei; **COSTANTINO VINCENZO** (CSTVCN84E26C136P) nato a Castellaneta il 26/05/1984 e residente a Bari, in Via Donato Jaja, 35; **DI MARCANTONIO LISA** (DMRLSI76E42Z133E) nata a Soletta (Svizzera) il 02-05-1976 e residente a Teramo, in CDA Scapriano Basso, sn; **JORIO FEDERICO** (JROFRC79P26H501A) nato a Roma il 26/09/1979 e ivi residente in Via Romeo Rodriguez Pereira, 188; **ALBO LAURA** (LBALRA81H58D086J) nata a Cosenza il 18/06/1981 e residente a Grimaldi (CS) in Via Achille Albo, 8; **DE NUCCIO ROSANNA** (DNCRNN82D69D851B) nata a Gagliano del Capo il 29.04.1982 e residente a Losanna, in Rue Dr César Roux 20; **GRAVINA CLAUDIA** (GRVCLD82M63B428E) nata a Caltagirone il 23.08.1982 e ivi residente in Via delle Palme 8/B; **CICCONE VALERIO** (CCCVLR88B18G039C) nato a Oliveto Citra il 18/02/1988 e residente a Teora, in Via Serro di Mezzo, 11; **TREFILETTI LUCA MARIO** (TRFLMR75A09H501Y) nato a Roma il 09/01/1975 e ivi residente in Via Ezio Sciamanna 43A; **MINCONE MARCO** (MNCMRC78L19G482H) nato a Pescara il 19/07/1978 e ivi residente in Via Vicentino Michetti, 15; **LUCHENA SALVATORE ANTONIO** (LCHSVT80S18D862Y) nato a Galatina il 18/11/1980 e residente a Corigliano d'Otranto (Lecce) in Via Murica I, n. 24; **NOBILE WANDA** (NBLWND84R48G942E) nata a Potenza il 08/10/1984 e residente a Roma in Via Ferdinando Colombo 52; **BAILO FABIO** (BLAFBA77C13B111E) nato a Bra il 13.03.1977 e ivi residente in Via Crimea 23; **SPADA ALICE** (SPDLCA87R51D458V) nata a Faenza il 11/10/1987 e ivi residente in Corso Europa 43; **MARCHI DAVIDE** (MRCDVD71A12E667T) nato a Lonato del Garda il 12/01/1971 e ivi residente in Via San Polo, 31/T; **CUSIMANO DARIO** (CSMDRA79S22G273S) nato a Palermo il 22/11/1979 e ivi residente in Via dei fiori n° 6; **DAMIANO FABIO** (DMNFBA78R30A345B) nato a L'Aquila il 30/10/1978 e residente in Parma alla Via De martino 24/33; **ORLANDO MONICA** (RLNMNC76B68B428W) nata a Caltagirone il 28/2/1976 e residente in Caltagirone alla Via Carnevale; **MESSINA SERGIO** (MSSSRG80R31G596X) nato a Piedimonte Matese il 31/10/1980 e residente a Caserta, in Via Galilei, 12; **PATROCINIO SARA** (PTRSRA78H59C978R) nata a Copertino il 19/06/1978 e residente a Corigliano d'Otranto (Lecce), in Via Murica I, n. 24; **PIOLA CASELLI BENEDETTA** (PLCBDT77L53H501C) nata a Roma il

# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

13/07/77 e ivi residente in; **RICCIARDI ANGELA** (RCCNGL89C63H703B) nata a Salerno il 23/3/1989 e residente in Salerno alla Via Galdi 14; **ARCANGELI SILVIA** (RCNSLV87M65F704L) nata a Monza il 25/08/1987 e residente a Monza alla Via F. Baracca 17; **BIANCARDI ALESSANDRO** (BNCLSN82M26D629V) nato a Fivizzano il 26/08/982 e residente a Medesano in Via Matteotti 32; **CASAMICHELE PAOLO** (CSMPLA77M01C351M) nato a Catania il 01/08/1977 e residente in Riposto alla Via V. Barbagallo, 2, rappresentati e difesi come da mandati cartacei depositati in telematico e allegati al ricorso introduttivo dall'Avv. Sirio Solidoro (SLDSRI82C16D883N) del foro di Lecce ed elettivamente domiciliati presso il domicilio digitale del difensore ([solidoro.sirio@ordavvle.legalmail.it](mailto:solidoro.sirio@ordavvle.legalmail.it))

Amministrazioni intime:

- **Ministero dell'Istruzione** (80185250588), in persona del Ministro p.t.;
- **Ministero dell'Università e della Ricerca** (96446770586), in persona del Ministro p.t.;
- **Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e di Formazione**, in persona del Capo Dipartimento, rappresentante legale p.t.;
- **Dott. Bruschi, in quanto Capo del Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e di Formazione**;
- **Presidenza del Consiglio dei Ministri** (C.F. 80188230587), in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri p.t.;
- **Dipartimento della Protezione Civile, Comitato Tecnico Scientifico c/o Dipartimento Protezione Civile**, in persona del legale rappresentante p.t.;
- **Ministero della Salute** (C.F. 80242250589), in persona del Ministro p.t.;
- **Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana (C.F. 80022410486) - Direzione Generale**
  - **Ufficio IV, Gestione del personale della scuola, servizi informatici e comunicazione**, in persona del legale rappresentante p.t.;
- **Dott. Michele Mazzola, in qualità di Dirigente p.t. dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana Direzione Generale - Ufficio IV, Gestione del personale della scuola, servizi informatici e comunicazione**;

# **STUDIO LEGALE**

## **AVV. SIRIO SOLIDORO**

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

- **Dott. Ernesto Pellecchia, in qualità di Direttore Generale p.t. dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana Direzione Generale - Ufficio IV, Gestione del personale della scuola, servizi informatici e comunicazione;**
- **Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna (C.F. 80062970373) - Ufficio I- Funzioni Vicarie- Affari generali. Personale docente, educativo e ATA. Legale, contenzioso e disciplinare, in persona del legale rappresentante p.t.;**
- **Dott. Bruno E. Di Palma, in persona del Vice Direttore Generale dell' Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna- Ufficio I- Funzioni Vicarie- Affari generali. Personale docente, educativo e ATA. Legale, contenzioso e disciplinare, in persona del legale rappresentante p.t.;**
- **Commissione giudicatrice per la classe di concorso B012 presso l'USR Emilia Romagna, in persona del legale rappresentante p.t.,**
- **Tutti gli Ambiti Territoriali Provinciali ossia: Alessandria, Agrigento, Ancona, Ascoli, Asti, Arezzo, Avellino, Bari, Belluno, Benevento, Bergamo, Biella, Bologna, Bolzano, Brescia, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Caserta, Catania, Catanzaro, Chieti, Como, Cosenza, Cremona, Crotone, Cuneo Enna, Lecco, Ferrara, Firenze, Foggia, Forlì – Cesena, Frosinone, Genova, Gorizia, Grosseto, Imperia, Isernia, L'Aquila, Latina, La Spezia, Lecce, Livorno, Lodi, Lucca, Macerata, Mantova, Massa, Matera, Messina, Milano, Modena, Napoli, Novara, Nuoro, Oristano, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pesaro, Pescara, Piacenza, Pisa, Pistoia, Pordenone, Potenza, Prato, Ragusa, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Roma, Rovigo, Salerno, Sassari, Savona, Siena, Siracusa, Sondrio, Taranto, Torino, Teramo, Terni, Trapani, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Vercelli, Vibo Valentia, Venezia, Verbania, Verona, Viterbo, Vicenza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t.;**
- **Tutti gli Uffici Scolastici Regionali ossia: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t.;**

# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

- **tutte le Commissioni Giudicatrici, riferite alle classi di concorso e agli USR di interesse, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pt.,**
- **Nonché nei confronti di GRASSI STEFANO GRSSFN84D20C236Q nato il 20/04/1984 a Castelnuovo di Grafagnana (Lu); FELETTI MICHELE nato il 29/09/1989 in PORTOMAGGIORE (FE); BALDASSARRE GEORGIA BLDGRG87E69I549Q nata a Scorrano (Le) il 29/05/1987; FARIERI ELISA FRRLSE86R64F943U nata a Noto il 24/10/1986; GIUGNO GIUSEPPE GGNGPP81A27B429I nato a Caltanissetta il 27/01/1981**

\*\*\*

### **3. Gli estremi dei provvedimenti impugnati e sunto del ricorso e dei motivi aggiunti.**

Con **ricorso introduttivo** è stato chiesto l'annullamento e/o nullità:

- A) Del Decreto n. 510 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 34 del 28/04/2020, a firma del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione- Ministero dell'Istruzione- Dott. Bruschi, avente ad oggetto "Procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno", nella parte in cui esclude i dottori di ricerca con 24 cfu.
- B) Nonché, ove occorra, per le medesime ed anzidette ragioni, degli atti presupposti e/o consequenziali e/o connessi, ivi compresi tutti gli atti e i provvedimenti richiamati nelle premesse del succitato provvedimento, che qui si impugnano e contestano, nonché si riportano integralmente, dunque, per l'annullamento, ove occorra, del: visto l'art. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 del decreto legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 recante «Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti», che autorizza il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ai fini di contrastare il fenomeno del ricorso ai contratti a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche statali e per favorire l'immissione in ruolo dei relativi precari, a bandire una procedura straordinaria per titoli ed esami per la scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno, organizzata su base

# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

regionale, finalizzata alla definizione di una graduatoria di vincitori, distinta per regione, classe di concorso, tipo di posto, in misura pari a ventiquattromila posti per gli anni scolastici dal 2020/21 al 2022/23 e anche successivamente, fino ad esaurimento della nominata graduatoria; vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» nonché il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, regolamento recante «Disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»; vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante «Norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonché alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la mobilità del personale direttivo e docente della scuola»; vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»; visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado» e in particolare l'art. 399, commi 3 e 3-bis e l'art. 400, comma 9, il quale dispone che le commissioni per i concorsi per titoli ed esami dispongono di cento punti di cui quaranta per le prove scritte, grafiche o pratiche, quaranta per la prova orale e venti per i titoli; considerato pertanto opportuno, in assenza di disposizioni speciali specifiche, assegnare 80 punti alla valutazione della prova scritta e 20 punti alla valutazione dei titoli; vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 recante «norme per il diritto 2 al lavoro dei disabili»; vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante «Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico», in particolare l'art. 11, comma 14; visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e in particolare l'art. 37, comma 1, il quale prevede che i bandi di concorso per l'accesso alle pubbliche amministrazioni prevedono l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese, nonché, ove opportuno in relazione al profilo professionale richiesto, di altre lingue straniere; visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per

# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»»; visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, nn. 215 e 216, concernenti, rispettivamente, l'attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, e l'attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento tra le persone, senza distinzione di religione, di convinzioni personali, di handicap, di età e di orientamento sessuale; visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»; visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante «Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53»; visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»; visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 recante attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania; vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile» ed in particolare l'art. 32; visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante il «codice dell'ordinamento militare» ed in particolare gli articoli 678, comma 9 e 1014; visto il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo» e in particolare l'art. 8, comma 1, ove si dispone che le domande e i relativi allegati per la partecipazione a concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali siano inviate esclusivamente per via telematica; vista la legge 6 agosto 2013, n. 97, recante «Disposizioni per 3 l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013» e in particolare l'art. 7; visto il decreto legge del 12 settembre 2013, n. 104, recante «Misure urgenti in materia di istruzione, università e

# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

ricerca» convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013 n. 128; vista la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»; visto il Regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 recante «Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107»; visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante «Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107» e le relative Linee Guida del 25 settembre 2019; visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante «Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107»; visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 recante «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» ed in particolare l'art. 38, commi 2, 3 e 3-bis; visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, recante «Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»; VISTI i decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, nn. 87, 88 e 89 recanti, rispettivamente, norme concernenti il riordino degli istituti professionali, degli istituti tecnici e dei licei, ai sensi



# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

dell'art. 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e relative Linee Guida per gli Istituti Tecnici, per gli Istituti professionali e Indicazioni Nazionali per i Licei; visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19 «Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre 4 e a posti di insegnamento, a norma dell'art. 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133», come integrato dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259; visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 recante «Regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di secondo grado ai sensi dell'art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» e successive modificazioni; visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254 recante «Indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, a norma dell'art. 1, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89»; visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 febbraio 2016, n. 92, recante «Riconoscimento dei titoli di specializzazione in Italiano Lingua 2»; visto il decreto del Ministro dell'Istruzione del 20 aprile 2020 n. 201 recante «Disposizioni concernenti i concorsi ordinari per titoli ed esami per il reclutamento di personale docente per la scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno»; vista la direttiva 24 aprile 2018, n. 3 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, recante «Linee guida sulle procedure concorsuali», emanata ai sensi dell'art. 35, comma 5.2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in particolare il punto 5; visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 19 aprile 2018, relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca, Sezione Scuola, per il triennio 2016 -2018; considerato l'art. 1, comma 11, del decreto legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 che demanda a uno o più decreti ministeriali i termini e le modalità di presentazione delle istanze di partecipazione alla

# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

procedura; la composizione di un comitato tecnico-scientifico incaricato di predisporre e validare i quesiti relativi alle prove scritte; i titoli valutabili e il punteggio a essi attribuibile, utili alla formazione della graduatoria finalizzata all'immissione in ruolo; i posti disponibili, suddivisi per regione, classe di concorso e tipologia di posto; la composizione delle commissioni di valutazione e delle loro eventuali articolazioni; l'ammontare dei diritti di segreteria dovuti per la partecipazione alla procedura, determinato in maniera da coprire integralmente ogni onere derivante dall'organizzazione della medesima; Preso atto della previsione dei posti vacanti e disponibili per il triennio 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 destinati alla procedura straordinaria, elaborati dal gestore del sistema informativo in base ai dati registrati al sistema informativo di questo Ministero, la cui definizione e distribuzione per regione, classe di concorso, tipo di posto, in base a quanto indicato dall'art. 1, comma 4, del decreto-legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni 5 dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, e' riportata all'Allegato A al presente decreto; Disposta la gestione interregionale delle procedure concorsuali in ragione dell'esiguo numero dei posti conferibili secondo le aggregazioni territoriali di cui all'Allegato B al presente decreto; visto l'art. 6 del CCNL relativo al personale del comparto istruzione e ricerca in attuazione del quale l'amministrazione ha attivato il confronto con i soggetti sindacali nei giorni 29 e 30 gennaio 2020; vista la richiesta di acquisizione di parere al Consiglio superiore della pubblica istruzione (d'ora in poi CSPI) formulata in data 4 febbraio 2020; considerato che il Consiglio superiore della pubblica istruzione non ha reso il prescritto parere; Sentite le organizzazioni sindacali in data 17 aprile 2020 e 21 aprile 2020. Comunque, di tutti gli atti di formazione del succitato provvedimento, anche di quelli non conosciuti. Nonché, altresì, ove occorra, di tutti i provvedimenti di indizione dei corsi di formazione ed abilitazione, nella parte in cui impediscono la partecipazione degli istanti al presente Concorso, ivi compreso, ove occorra il Dm n. 92/2019 e il Dm n. 95/2020, il dm 30 settembre 2001, nonché, ove occorra, ivi compreso, il Dm n. 81/2013 che ha modificato il succitato dm n. 249/2010 anch'esso impugnato, ed altre ed eventuali modifiche al predetto decreto che qui si hanno anche impuginate.

# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

- C) Nonché, per le medesime ed anzidette ragioni, ove occorra, delle pedissequae note e tutti gli allegati all'impugnato Dm n. 510/2020, pubblicati nella medesima data, ivi compresi gli allegati A (prospetto ripartizione posti), B (prospetto aggregazioni), C (programmi prova scritta), errata corrige allegato C (programmi prova scritta), D (tabella dei titoli valutabili). Nonché ove occorra nella parte in cui la programmazione dei posti non è stata la medesima a livello regionale per tutte le classi di concorso.
- D) Nonché, per le medesime ed anzidette ragioni, di ogni eventuale rigetto circa la richiesta di partecipazione al concorso proposta dagli odierni ricorrenti. Nonché, ove occorra, del decreto dipartimentale, a firma del capo del dipartimento del Ministero dell'Istruzione, n. 639 del 27/05/2020, nella parte in cui ha inteso sospendere le domanda di accesso al presente concorso, tuttavia, confermando l'esclusione degli odierni ricorrenti dalla procedura ad oggetto. Ove occorra, per tuziorismo, e nei limiti dell'interesse, per le predette e medesime ragioni, del decreto Dipartimentale n. 497 del 21 aprile 2020 a firma del capo dipartimento del Ministero, avente ad oggetto Procedura straordinaria per esami finalizzata all'accesso ai percorsi di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune, ivi compresi pedissequi note ed allegati che qui si hanno tutti per impugnati pubblicati nella medesima data. Di tutti gli atti e provvedimenti di formazione del predetto provvedimento, come richiamati nelle premesse dello stesso, che qui si hanno integralmente impugnati. Nonché, sempre per le iniziali ragioni, ove occorra e nei limiti dell'interesse, del decreto n. 499 a firma del capo dipartimento del Ministero, del 28/04/2020, avente ad oggetto concorso per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado e pedissequi allegati e note, ivi compresa la tabella dei titoli e dei servizi, di tutti gli atti di formazione del predetto provvedimento tra cui quelli nelle premesse dello stesso che si hanno integralmente impugnati. Ivi compreso ove occorra il decreto a firma del capo del dipartimento n. 201 del 20/04/2020 avente ad oggetto Disposizioni concernenti i concorsi ordinari per titoli ed esami per il reclutamento della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno.

# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

E) Nonché nella parte in cui i predetti provvedimenti impediscono ingiustamente agli istanti l'accesso al sistema istanze *online*, al quale possono avere valido ingresso soltanto coloro che, secondo le tesi del Ministero dell'Istruzione, avrebbero i requisiti per partecipare *ex officio* al presente Concorso, al fine di formulare la domanda di partecipazione. Nonché nella parte in cui i predetti provvedimenti legittimano gli USR a non accettare le domande dei ricorrenti, inviate entro i termini previsti dal bando, 28 maggio 2020 ore 9.00 sino alle ore 23.59 del 03 luglio 2020 (sebbene l'invio delle predette domande sia stato sospeso dallo stesso Ministero), in quanto formulate in modalità cartacea o pec, nonché di ogni silenzio e-o rigetto serbato; nonché nella parte in cui i provvedimenti impugnati ritengono valide le sole domande formulate online e non pure quelle trasmesse dagli istanti anche in modalità diversa da quella online; nonché nella parte in cui i provvedimenti impugnati non permettono la partecipazione dei ricorrenti al Concorso né con riserva né a pieno titolo. Nonché nella parte in cui i predetti provvedimenti impediscono ai docenti di pagare i diritti di segreteria secondo le modalità previste per i docenti ammessi al Concorso, e, comunque, pagati tali diritti di segreteria dai ricorrenti.

Con i **primi motivi aggiunti**, vengono ribadite le impugnature già argomentate nel ricorso introduttivo e inoltre è stato chiesto l'annullamento e/o nullità:

- A) del Decreto Dipartimentale n. 783 del 8 luglio 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 53 del 10/07/2020, ed avente ad oggetto “*Rettifica Procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno. Modifiche e integrazioni al decreto 23 aprile 2020, n. 510*”, a firma del Capo del dipartimento per il sistema educativo e di istruzione e formazione del Ministero dell'Istruzione, ivi compresi pedissequi allegati e note, tra cui, se inteso in senso lesivo, allegato A prospetto ripartizione posti ed allegato B prospetto aggregazioni, nella parte in cui in cui esclude i ricorrenti, in quanto dottori di ricerca con 24 cfu.
- B) Nonché, nella parte in cui, il predetto gravato provvedimento, nell'aumentare il numero dei posti messi a bando, esclude tutt'ora gli odierni ricorrenti dalla possibilità di essere ammessi all'ambita procedura. Nonché nella parte in cui, previa esclusione dei ricorrenti, l'impugnato provvedimento prescrive l'indizione della presente procedura concorsuale qualora le

# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

condizioni generali epidemiologiche lo consentano. Nonché nella parte in cui, nel modificare le date e le prove di accesso alla procedura, il succitato provvedimento non permette comunque la partecipazione delle parti ricorrenti.

C) Nonché, ove occorra, per le medesime ed anzidette ragioni, degli atti presupposti e/o consequenziali e/o connessi, ivi compresi tutti gli atti e i provvedimenti di formazione dell'atto gravato e quindi richiamati nelle premesse del succitato provvedimento, che qui si impugnano e contestano, nonché si riportano integralmente, dunque, per l'annullamento, ove occorra, del: art. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 recante «Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti», che autorizza il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai fini di contrastare il fenomeno del ricorso ai contratti a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche statali e per favorire l'immissione in ruolo dei relativi precari, a bandire una procedura straordinaria, per titoli ed esami, per la scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno, organizzata su base regionale, finalizzata alla definizione di una graduatoria di vincitori, distinta per regione, classe di concorso, tipo di posto, in misura pari a ventiquattromila posti per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023 e anche successivamente, fino ad esaurimento della nominata graduatoria; Visto il decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020 con il quale è stata indetta la procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo, su posto comune e di sostegno, di docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, a valere sulle immissioni in ruolo previste per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 o successivi, qualora necessario per esaurire il contingente previsto, pari a 24.000 posti complessivi secondo quanto riportato agli allegati A e B; Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante «Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato» convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, e in particolare l'art. 2, commi 01, 02, 03, 04, 05 e 06, che detta una nuova disciplina della prova scritta relativa alla procedura concorsuale straordinaria di cui all'art.

# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

1, comma 9, lettera a), del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, bandita con decreto dipartimentale del Ministero dell'istruzione n. 510 del 23 aprile 2020; Preso atto dell'art. 230, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020 - S. O. n. 21, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» che eleva a trentaduemila il numero dei posti destinati alla procedura concorsuale straordinaria di cui all'art. 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, e prevede che, a tal fine, fermo restando il limite annuale di cui all'art. 1, comma 4, del citato decreto-legge n. 126 del 2019, le immissioni in ruolo dei vincitori possono essere disposte, per le regioni e classi di concorso per cui è stata bandita la procedura con decreto del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell'istruzione 23 aprile 2020, n. 510, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2020, n. 34, di cui sono fatti salvi tutti gli effetti, anche successivamente all'anno scolastico 2022/2023, sino all'assunzione di tutti i trentaduemila vincitori; Visto il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 27 maggio 2020, n. 639 che, nelle more dell'implementazione dei posti messi a bando, ha disposto la sospensione dei termini di presentazione delle istanze di partecipazione di cui all'art. 3, comma 3, del Capo Dipartimento 23 aprile 2020, n. 510; Ritenuto pertanto, di dover integrare ed adeguare il decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020 e sostituire gli allegati A e B del suddetto decreto; Considerato che, in attuazione di quanto previsto dall'art. 2 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, la prova scritta, da superare con il punteggio minimo di sette decimi o equivalente e da svolgere con sistema informatizzato secondo il programma di esame previsto dal bando, deve essere articolata in quesiti a risposta aperta inerenti, per i posti comuni, alla valutazione delle conoscenze e delle competenze disciplinari e didattico-metodologiche, nonché della capacità di comprensione del testo in lingua inglese e, per i posti di sostegno, alle metodologie didattiche da applicare alle diverse tipologie di disabilità, nonché finalizzati a valutare le conoscenze dei contenuti e delle procedure volte all'inclusione scolastica degli alunni con disabilità, oltre che la

# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

capacità di comprensione del testo in lingua inglese; Ritenuto pertanto, di dover integrare la composizione delle commissioni giudicatrici con un componente aggregato limitatamente all'accertamento delle competenze di lingua inglese; Sentite le organizzazioni sindacali in data 25 giugno 2020; Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante «Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato» e, in particolare, l'art. 3, comma 1, secondo il quale «A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al perdurare della vigenza dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, in deroga a quanto previsto dall'art. 3 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, il Consiglio superiore della pubblica istruzione-CSPI rende il proprio parere nel termine di sette giorni dalla richiesta da parte del Ministro dell'istruzione. Decorso il termine di sette giorni, si può prescindere dal parere; Vista la richiesta di acquisizione di parere al Consiglio superiore della pubblica istruzione (d'ora in poi CSPI) formulata in data 28 giugno 2020; Visto il parere reso dal CSPI nella seduta plenaria del 6 luglio 2020; Ritenuto di accogliere le richieste formulate dal CSPI che non appaiono in contrasto con le norme regolanti la procedura e che non limitano le prerogative dell'amministrazione nella definizione dei criteri generali; Ritenuto di non poter accogliere la proposta del CSPI di modificare l'art. 2, comma 1, lettera b) del decreto dipartimentale 23 aprile 2020, n. 510, trattandosi di aspetto della procedura non modificato dalla normativa sopravvenuta che, pertanto, mantiene i propri effetti ai sensi dell'art. 2, comma 04, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22; Ritenuto di non poter accogliere la proposta del CSPI di estendere alla procedura straordinaria la tabella di corrispondenza dei titoli di abilitazione di cui all'allegato D al decreto del Ministro dell'istruzione 20 aprile 2020, n. 201, la cui disciplina non può costituire oggetto del presente decreto; Ritenuto di non poter accogliere la richiesta del CSPI di integrare la formulazione della lettera b) dei commi 2 e 3 dell'art. 13 del decreto dipartimentale 23 aprile 2020, n. 510, in quanto le modalità di predisposizione dei quesiti in lingua inglese rientrano nella valutazione tecnico-discrezionale del Comitato tecnico scientifico; Ritenuto di non poter accogliere la richiesta di modificare l'art. 13, comma 9, del decreto dipartimentale

# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

23 aprile 2020, n. 510, riducendo a 2,5 il punteggio assegnato ai quesiti in lingua inglese e incrementando quello dei restanti quesiti da 15,0 a 15,5 in quanto verrebbe alterato in maniera significativa il peso attribuito alla valutazione della capacità di comprensione del testo in lingua inglese rispetto al resto della prova; Considerato che risulta vacante il posto di direttore generale per il personale scolastico; Nonché, ove occorra, delle modalità di formazione delle commissioni giudicatrici nella parte in cui si intenda tale procedura lesiva per i ricorrenti, ivi comprese, ove occorra, le modalità di formazione delle rubriche e dei canoni di accesso alle prove della presente procedura. Nonché, per le medesime ed anzidette ragioni, di ogni eventuale rigetto circa la richiesta di partecipazione al concorso proposta dagli odierni ricorrenti.

D) Nonché del Diario delle prove scritte della procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno, a firma del Ministero dell'Istruzione, pubblicato in GU n. 76 del 29/09/2020, nella parte in cui, nel calendarizzare le prove di accesso al Concorso Straordinario, esclude la partecipazione degli odierni ricorrenti.

E) Nonché nella parte in cui i predetti provvedimenti, per le anzidette ragioni, impediscono ingiustamente ai ricorrenti l'accesso al sistema istanze *online*, al quale possono avere valido ingresso soltanto coloro che, secondo le tesi del Ministero dell'Istruzione, avrebbero i requisiti per partecipare *ex officio* al presente Concorso, al fine di formulare la domanda di partecipazione. Nonché nella parte in cui i predetti provvedimenti legittimano gli USR a non accettare le domande dei ricorrenti, comunque inviate entro i termini previsti dall'impugnato decreto, ossia dalle ore 9.00 del giorno 11 luglio 2020 sino alle ore 23.59 del 10 agosto 2020, in quanto formulate in modalità cartacea o pec, nonché di ogni silenzio e-o rigetto serbato; nonché nella parte in cui i provvedimenti impugnati ritengono valide le sole domande formulate online e non pure quelle trasmesse dagli istanti anche in modalità diversa da quella online; nonché nella parte in cui i provvedimenti impugnati non permettono la partecipazione dei ricorrenti al Concorso né con riserva né a pieno titolo. Nonché nella parte in cui i predetti provvedimenti impediscono ai docenti di pagare i diritti di segreteria secondo le modalità previste per i docenti ammessi al Concorso, e, comunque, ugualmente pagati tali



# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

diritti di segreteria dai ricorrenti, peraltro, a seguito delle nuove prescrizioni dell'impugnato decreto, in misura superiore rispetto a quanto già hanno essi fatto in occasione del precedente decreto di indizione del presente concorso.

Con i **motivi aggiunti bis**, vengono ribadite le impugnature già argomentate nel ricorso introduttivo e nei primi motivi aggiunti e inoltre è stato chiesto l'annullamento e/o nullità:

A) Della Nota n. 1979 del 04/11/2020, a firma del Ministero dell'Istruzione- Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, avente ad oggetto "*Svolgimento prove scritte della procedura straordinaria finalizzata all'immissione in ruolo del personale docente su posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado. Sospensione*", nella parte in cui, nel prevedere la sospensione delle prove concorsuali, continua comunque ad escludere dalla partecipazione alla procedura in oggetto gli odierni ricorrenti.

B) Nonché di tutti gli atti presupposti e/o consequenziali e/o connessi alla predetta nota, fra cui: il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiali il 04/11/2020 e recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

C) Nonché di tutti gli atti presupposti e/o consequenziali e/o connessi al DPCM del 03/11/2020, che qui si impugnano, ossia: Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'articolo 3, comma 6-bis, e dell'articolo 4; Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1; Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure

# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»; Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 265 del 25 ottobre 2020; Viste le Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative, come aggiornate nella Conferenza delle regioni e delle province autonome in data 8 ottobre 2020, di cui all'allegato 9, in relazione alle attività consentite dal presente decreto; Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale; Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale; Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea; Viste le risoluzioni approvate dalla Camera dei Deputati e dal

# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

Senato della Repubblica in data 2 novembre 2020; Visti i verbali nn. 122 e 123 delle sedute del 31 ottobre e del 3 novembre 2020 del Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni; Considerato che l'osservazione formulata dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in merito alla necessità di un contraddittorio sui dati elaborati ed utilizzati secondo il procedimento descritto agli articoli 2 e 3 del decreto risulta soddisfatta in quanto il coinvolgimento delle Regioni e delle Province autonome e' ampiamente garantito dalla partecipazione diretta delle stesse in seno alla Cabina di regia di cui al D.M. 30 aprile 2020 e al D.M. 29 maggio 2020, nonche' dall'iter procedimentale che contempla l'adozione, da parte del Ministro della salute, delle relative ordinanze, sentiti i Presidenti delle regioni interessate e che, inoltre, e' stata riformulata la disposizione relativa alla declassificazione del livello di rischio o di scenario, come richiesto; Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonche' i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'università e della ricerca, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attività culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione, per le politiche giovanili e lo sport, per gli affari regionali e le autonomie, per le pari opportunità e la famiglia, nonche' sentito il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome. Nonché, per le medesime ed anzidette ragioni, della nota n. 1990 del 05/11/2020, avente ad oggetto “DPCM 3 novembre 2020”, a firma del Capo Dipartimento Dott. Bruschi, Ministero dell’Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione.

Con i **motivi aggiunti ter**, la ricorrente Perrone Anna ribadisce le impugnative già argomentate nel ricorso introduttivo e nei precedenti motivi aggiunti e inoltre chiede l’annullamento e/o nullità:

- a) delle Graduatorie definitive di merito relative al Concorso Straordinario, per la regione e classe di concorso della ricorrente nei limiti del proprio interesse, A050 Toscana, come

# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

pubblicate dall'USR Toscana, in persona del rappresentante legale p.t, sul sito istituzionale dell'ente, allegate all'impugnato decreto di approvazione del 14/06/2021 prot. n. 0000363 del 14/06/2021 a firma del Dott. Ernesto Pellecchia, in qualità di Direttore Generale dell'USR Toscana Ufficio IV - Gestione del personale della scuola, servizi informatici e comunicazione, nella parte in cui è esclusa la ricorrente; nonché di ogni eventuale rettifica o modifica delle impuginate graduatorie, ed di ogni eventuale allegato. Nonché degli atti presupposti, ivi comprese le eventuali graduatorie di merito provvisorie e i relativi decreti di approvazioni e note, come pure gli ammessi all'accesso alle prove per la pubblicazione delle predette graduatorie definitive. Inoltre, dei verbali, atti e provvedimenti di formazione ed approvazione delle impuginate graduatorie di merito definitive e ove occorra provvisorie, ivi compresi eventuali decreti e note, nonché di tutti gli altri atti di formazione, anche non conosciuti, dei contestati ed impugnati provvedimenti, nella parte in cui non contemplano per l'appunto l'attuale istante; nonché di tutti i verbali di formazione dei criteri di valutazione nei limiti dell'interesse leso, di tutti i verbali di valutazione approvati dalle Commissioni, nella parte in cui esprimono il giudizio negativo della candidata istante; nonché dei criteri individuati nel bando, nonché delle griglie di valutazione dei cinque quesiti a risposta aperta: classe di concorso.

- b) Nonché di tutti gli atti presupposti e/o consequenziali e /o connessi all'impugnato decreto di approvazione delle graduatorie, fra cui: la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» nonché il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, regolamento recante «Disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 recante «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; l'art. 5 del D.P.R. 487 del 9 maggio 1994, relativo alle categorie riservatarie e ai titoli di preferenza spettanti ai candidati; la legge 12 marzo 1999, n. 68, che detta disposizioni per la tutela del diritto al

# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

- lavoro delle persone disabili; il Decreto Dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020, con il quale è stata indetta la procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno; il Decreto Dipartimentale n. 783 del 8 luglio 2020, con il quale è stato elevato il numero di posti destinati alla procedura di cui sopra e sono state apportate ulteriori modifiche al decreto n. 510/2020; l'art. 1, comma 2, del D.D. 783/2020, ai sensi del quale nell'ipotesi di aggregazione territoriale delle procedure, l'USR individuato quale responsabile dello svolgimento dell'intera procedura concorsuale, provvede all'approvazione delle graduatorie di merito sia della propria regione che delle ulteriori regioni indicate nell'allegato B al D.D.G. 783/2020; il sopracitato allegato B al D.D. 783/2020 nel quale per la classe di concorso A050 - SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE, l'USR Toscana è indicato come responsabile della procedura concorsuale per la sola regione Toscana; l'articolo 59 comma 3 del DL 73/2021 che prevede che la graduatoria di cui all'articolo 1, comma 9, lettera b) del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, è integrata con i soggetti che hanno conseguito nelle prove di cui alla lettera a) del medesimo comma il punteggio minimo previsto dal comma 10 del medesimo articolo; il proprio decreto n. AOODRTO 716 del 02/11/2020 con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso straordinario di cui sopra, relativa alla classe di concorso A050 - SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE; gli atti di valutazione delle prove e dei titoli predisposti dalla Commissione Giudicatrice;
- c) degli esiti della prova scritta per l'accesso al Concorso Straordinario, per la regione e classe di concorso della ricorrente nei limiti del proprio interesse, A050 Toscana, come pubblicate dall'USR Toscana, in persona del rappresentante legale p.t, sul sito istituzionale dell'ente, allegate all'impugnato avviso di pubblicazione Prot. N. 0004787 del 23/04/2021, a firma del dott. Michele Mazzola, in qualità di Dirigente p.t. dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana Direzione Generale- Ufficio IV - Gestione del personale della scuola, servizi informatici e comunicazione, avente ad oggetto "Procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno di cui ai D.D. n. 510 e n. 783 del 2020. Avviso di

# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

pubblicazione esiti prove scritte e presentazione titoli non documentabili con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva”.

Con successivi **motivi aggiunti**, il ricorrente Biancardi Alessandro, ha ribadito le impugnative già argomentate nel ricorso introduttivo e nei precedenti motivi aggiunti e inoltre ha chiesto l’annullamento e/o nullità degli esiti della prova scritta per l’accesso al Concorso Straordinario, per la regione e classe di concorso del ricorrente nei limiti del proprio interesse, B012 Emilia Romagna, come pubblicate dall’USR Emilia Romagna, in persona del rappresentante legale p.t, sul sito istituzionale dell’ente, allegate all’impugnato avviso di pubblicazione prot. n. 0007428 del 28/04/2021 avente ad oggetto “Procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno di cui al Decreto Dipartimentale n. 510 del 23/04/2021 e Decreto Dipartimentale n. 783 del 2020. Esiti prova scritta. Pubblicazione elenco dei candidati che hanno superato la prova scritta e indicazioni sulla presentazione dei titoli non documentabili con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva ex art. 14 c. 3 bando di concorso. Dichiarazione, presentazione e valutazione titoli”.

Con **i successivi motivi aggiunti** i ricorrenti DARI LAYLA, PIZZURRO FEDERICA, NUSCIS LORENZO, DE NUCCIO ROSANNA, TREFILETTI LUCA MARIO, LUCHENA, SALVATORE ANTONIO, NOBILE WANDA, SPADA ALICE, MARCHI DAVIDE, CUSIMANO DARIO, ORLANDO MONICA, PATROCINIO SARA, PIOLA CASELLI BENEDETTA, RICCIARDI ANGELA, ARCANGELI SILVIA, CASAMICHELE PAOLO hanno ribadito le impugnative già argomentate nel ricorso introduttivo e nei precedenti motivi aggiunti e inoltre hanno chiesto l’annullamento e/o nullità delle Graduatorie definitive di merito relative al Concorso Straordinario, per la regione e classe di concorso dei ricorrenti nei limiti del proprio interesse, come pubblicate dagli USR in persona del rappresentante legale p.t, sul sito istituzionale degli enti, secondo la tabella in basso riportata facente parte della presente epigrafe, nella parte in cui non è previsto l’inserimento a pieno titolo dei docenti istanti. Nonché, per le medesime ed anzidette motivazioni, del decreto di approvazione delle predette graduatorie di merito definitive emesso in pari data e di eventuali e pedissequae note a firma dell’USR di interesse, nonché degli esiti delle prove scritte, nella parte in cui escludono i

# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
 STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
 VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
 TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

ricorrenti. Nonché degli atti presupposti, ivi comprese le eventuali graduatorie di merito provvisorie e i relativi decreti di approvazioni e note, come pure di tutti gli eventuali decreti rettifica o modifica pubblicati dagli USR di interesse per le classi di concorso di interesse. Pertanto, tutti i ricorrenti intendono anche impugnare, oltre alle graduatorie di merito e gli eventuali elenchi degli ammessi alle prove scritte, eventuali rettifiche o modifiche riguardanti la propria classe di concorso e regione. Inoltre, di tutti i verbali di valutazione, delle griglie, nonché dei giudizi espressi e dei verbali di valutazione e formazione delle Commissione, dei compiti nei limiti dell'interesse, se intesi in senso lesivi per le parti ricorrenti. Nonché, l'elenco degli ammessi all'accesso alle prove per la pubblicazione delle predette graduatorie definitive. Inoltre, dei verbali, atti e provvedimenti di formazione ed approvazione delle impugnature graduatorie di merito definitive e ove occorra provvisorie, ivi compresi eventuali decreti e note, nonché di tutti gli altri di formazione, anche non conosciuti, dei contestati ed impugnati provvedimenti, nella parte in cui non contemplano per l'appunto gli odierni istanti.

<b>COGNOME E NOME</b>	<b>CLASSE DI CONCORSO E REGIONE DI INTERESSE</b>	<b>REGIONE RESPONSABILE DELLA PROCEDURA CONCORSUALE</b>	<b>ESTREMI DEI DECRETI DI APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE IMPUGNATE</b>
<b>DARI LAYLA</b>	A07 TOSCANA	MARCHE	Avviso prot. n. 0002603; Decreto prot. n. 0000484 del 15/06/2021
<b>PIZZURRO FEDERICA</b>	A050 MOLISE	CAMPANIA	Avviso prot. n. 0007768 del 13/05/2021; Decreto prot. n. 0020880 del 08/06/2021
<b>NUSCIS LORENZO</b>	A019 LOMBARDIA	LOMBARDIA	Decreto prot. n. 0001453 del 18/06/2021
<b>DE NUCCIO ROSANNA</b>	A028 PUGLIA	PUGLIA	avviso prot. n. 14379 del 29/05/2021; Decreto prot. n. 0016191 del 14/06/2021; nota prot. n. 16232 del 14/06/2021
<b>TREFILETTI LUCA</b>	A060 SICILIA	SICILIA	Avviso prot. n. 0012717 del 31/05/2021; Decreto prot. n. 0013146 del 06/06/2021
<b>LUCHENA SALVATORE</b>	A019 PUGLIA	CAMPANIA	Avviso prot. n. 0008811 del 01/06/2021; Decreto prot. n. 0021160 del 09/06/2021
<b>NOBILE WANDA</b>	A022 LOMBARDIA	LOMBARDIA	Decreto prot. n. 0001245 del 09/06/2021
<b>SPADA ALICE</b>	A019 EMILIA ROMAGNA	LOMBARDIA	Decreto prot. n. 0001450 del 18/06/2021
<b>MARCHI DAVIDE</b>	A012-A022 LOMBARDIA	LOMBARDIA	Decreto prot. n. 0001245 del 09/06/2021
<b>CUSIMANO DARIO</b>	A050 PIEMONTE	PIEMONTE	Avviso prot. n. 6515 del 26/05/2021; Decreto prot. n. 7410 del 18/06/2021

# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

COGNOME E NOME	CLASSE DI CONCORSO E REGIONE DI INTERESSE	REGIONE RESPONSABILE DELLA PROCEDURA CONCORSUALE	ESTREMI DEI DECRETI DI APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE IMPUGNATE
ORLANDO MONICA	A046 SICILIA	CAMPANIA	Avviso prot. n. 0008718 del 31/05/2021; Decreto prot. n. 0020879 del 08/06/2021
PATROCINIO SARA	A019 PUGLIA	CAMPANIA	Avviso prot. n. 0008811 del 01/06/2021; Decreto prot. n. 0021160 del 09/06/2021
PIOLA CASELLI BENEDETTA	A046 PIEMONTE	LOMBARDIA	Decreto prot. n. 0001363 del 14/06/2021
RICCIARDI ANGELA	A046 PIEMONTE	LOMBARDIA	Decreto prot. n. 0001363 del 14/06/2021
ARCANGELI SILVIA	A050 LOMBARDIA	LOMBARDIA	Decreto Protocollo n. 1433 del 17/06/2021
CASAMICHELE PAOLO	A060 SICILIA	SICILIA	Decreto prot. n. 0013146 del 06/06/2021

\*\*\*

### Sunto dei motivi:

- Il presente giudizio verte sulla mancata partecipazione degli istanti al Concorso straordinario per il ruolo di cui al D.D. 510/2020 e sulla successiva e consequenziale impugnazione delle relative graduatorie di merito definitive e degli esiti delle prove scritte per le classi di concorso e per le regioni di interessi dei ricorrenti.
- Nello specifico, gli odierni istanti proponevano ricorso, lamentando la loro esclusione dal concorso indetto dal Ministero dell'Istruzione, per l'assunzione del personale docente per le classi di concorso e le regioni di interesse dei ricorrenti.
- Le doglianze eccepite con il ricorso riguardano i seguenti motivi:
  - 1. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA L. N. 159/2019 - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D.L. N. 126/2019 – ILLOGICITÀ MANIFESTA – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – TRAVISAMENTO DI FATTI PRESUPPOSTI – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL MERITO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON CONTRADDIZIONE- VIOLAZIONE DIRETTIVA 70/99 CE- CONTRADDITTORIETÀ DEI PROVVEDIMENTI E COMPORTAMENTI-**



# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

### VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DEL CONCORSO- VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO

I ricorrenti contestano il fatto che il servizio, di cui essi sono titolari, poiché maturato in occasione del dottorato di ricerca, non sia ritenuto valido ai fini della partecipazione al presente Concorso straordinario per l'immissione in ruolo.

In particolare, il Ministero, nell'impugnato bando, ha inteso valutare soltanto il servizio svolto in occasione del contesto scolastico, senza però prendere in considerazione il periodo di dottorato, anch'esso pari ad almeno tre anni, ed anch'esso senz'altro utile ai fini della partecipazione al Concorso, nel rispetto del principio del *favor participationis*.

In particolare, l'ingiusta esclusione dei ricorrenti determina l'impossibilità per gli stessi di prendere parte alla procedura, e, dunque, l'impossibilità per l'amministrazione di valutare il c.d. "migliore candidato".

Sul punto, un ulteriore profilo di contraddittorietà dell'agire amministrativo emerge anche dal fatto che il bando prevede che i commissari, i quali valuteranno i candidati, saranno selezionati, con preferenza, innanzi tutto, tra coloro i quali risultino titolari del dottorato di ricerca.

Ora, è evidente la palese contraddittorietà di comportamento, che vede, da un lato, i dottori di ricerca essere legittimati a compiere "*il più*", ossia fare parte di una commissione d'esame per un bando nazionale, ma non anche legittimati a compiere "*il meno*", ossia partecipare essi stessi alla procedura concorsuale ad oggetto.

Pertanto, nel presente contesto concorsuale, in cui non rileva l'abilitazione all'insegnamento, il servizio svolto in occasione del dottorato di ricerca si colloca anch'esso nell'alveo del predetto brocardo ("*come il più contiene il meno*").

Infatti, il dottorato di ricerca è un percorso, pari ad almeno tre anni, finalizzato a conseguire il più alto titolo di istruzione accademica.

Dunque, il periodo svolto in seno al dottorato è, *ex lege*, superiore al periodo svolto in qualunque altro contesto d'istruzione, pertanto, è assurdo che non venga valutato valido ai fini della partecipazione al presente Concorso per l'immissione in ruolo.

### 2. VIOLAZIONE ARTT. 1, 2, 3, 4, 97 COST – INGIUSTIZIA MANIFESTA- ILLOGICITÀ MANIFESTA – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE

# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

### **DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS- VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DEL CONCORSO- VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'EFFICIENZA, PROPORZIONALITÀ E BUON ANDAMENTO.**

I ricorrenti eccepiscono l'ingiusta compromissione del *favor participationis*, conseguenza patologica della condotta del Ministero dell'Istruzione.

Invero, nel caso di specie accade che il *favor participationis* ingiustamente recede non perché gli istanti non abbiano superato le prove scritte, ma in quanto il Ministero ha deciso aprioristicamente di escludere i dottori di ricerca con 24 CFU.

Pertanto, si assiste ad un ingiusto restringimento del *favor* a causa dell'inadempimento del Ministero, con derivante ed ingiusta compromissione della sfera professionale dei ricorrenti.

### **3. VIOLAZIONE E-O FALSA APPLICAZIONE DELLA L. N. 107 DEL 2015 - DLGS 59/2017 – L. N. 159/2019 - ILLOGICITA' MANIFESTA – VIOLAZIONE ARTT. 1, 2, 3, 4, 97 COST - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON CONTRADDIZIONE – VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA 70/99CE – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DEL CONCORSO- VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO EX ART. 97 COST- VIOLAZIONE DELL' ART. 3 DELLA COSTITUZIONE.**

I ricorrenti lamentano il fatto che il Ministero non abbia attivato con cadenza regolare ed annuale i corsi di abilitazione all'insegnamento. In particolare, dall'anno 2010, in cui è stato pubblicato il Dm n 249/20210 sino ad oggi, sono stati pubblicati appena tre cicli di abilitazione, uno dei quali, peraltro, riservato ai soli docenti con servizio pregresso e risalente nel tempo (c.d. PAS).

Pertanto, negli anni pregressi, non è stato pubblicato nessun'altro corso di abilitazione all'insegnamento. Da ciò è derivato non solo il fatto che la mancata attivazione dei corsi ha impedito ai ricorrenti di conseguire l'abilitazione e, dunque, di essere ammessi ai concorsi già svoltisi; ma, per di più, ha impedito che gli istanti lavorassero tramite le convocazioni provenienti dalle seconde fasce delle graduatorie di istituto.

# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

Come già chiarito sopra, nel presente concorso rileva il servizio e non più l'abilitazione; invero, a nessuno dei candidati ammessi è chiesto se avesse o meno svolto servizio dalle seconde fasce. Tuttavia, non si può negare che se il Ministero avesse attivato i corsi di abilitazione, avrebbe anche permesso l'inserimento degli odierni ricorrenti in seconda fascia, e, dunque, avrebbe facilitato il cumulo del servizio in tempi altrettanto utili.

#### **4. VIOLAZIONE DIRETTIVA CE 70/99 – VIOLAZIONE DIRETTIVA CE N. 36/2005 – VIOLAZIONE ART. 2, COMMA 416, L. N. 244/2007 - VIOLAZIONE ART 136 DEL TRATTATO DI AMSTERDAM- VIOLAZIONE ART. 22 DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DEL CONCORSO- VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO -ECESSO DI POTERE PER: DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – CONTRADDITTORIETÀ DI COMPORTAMENTO - DISCRIMINAZIONE – ILLOGICITÀ MANIFESTA– PARZIALITÀ – TRAVISAMENTI DEI PRESUPPOSTI.**

Escludendo i ricorrenti dalla possibilità di partecipare al concorso, il Ministero tipizza il precariato scolastico.

Tale scelta non è di certo legittima, già solo perché viola il principio affermato dal diritto interno e comunitario secondo cui il contratto di lavoro a tempo indeterminato costituisce **la regola di ogni relazione lavorativa.**

Va ribadito, ancora una volta, che la stabilizzazione rappresenta la principale modalità di reclutamento che permette la stipulazione di contatti a tempo indeterminato di lunga durata.

L'esclusione dal recente Concorso, per arbitrari motivi, che nulla hanno a che vedere con il merito, rappresenta un grave ed ingiustificato elemento di discriminazione!

L'impossibilità per i "precari" quindi di accedere agli incarichi di ruolo, rende ingiustamente il contratto a termine la regola generale delle relazioni di lavoro.

Tale risultato rappresenta una gravissima violazione tanto della **direttiva comunitaria n. 70/99** - la quale sancisce come l'apposizione del termine è un'eccezione al rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che rappresenta il risultato a cui tutti gli ordinamenti nazionali devono ambire – quanto alla **direttiva n. 36/2005** che sancisce l'equiparazione di un'esperienza a titolo

# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

formativo abilitante, mettendo sullo stesso piano tutti i possessori di titoli di studio validi allo svolgimento di una professione.

A ciò va aggiunto che tale comportamento determina la violazione di altri principi di rilevanza internazionale, tra cui **l'art. 136 del Trattato di Amsterdam** e **l'art. 22 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani**.

### **5. I ricorrenti eccepiscono l'INCOSTITUZIONALITÀ DEL DL. N. 126/2019 OVE OCCORRA L. N. 159/2019 PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, 2, 3, 4, 97 COST.**

Qualora per assurdo si dovesse ritenere legittima la previsione contenuta nell'impugnato bando, e si dovesse perciò negare l'interpretazione costituzionalmente orientata delle succitate disposizioni, dovrebbe essere scrutinata la legittimità costituzionale della norma di cui al Dl n. 126/2019 conv. in l. n. 159/2018, nella parte in cui esclude gli istanti dalla possibilità di partecipare al Concorso Semplificato e non considera valido il servizio da essi prestato

Invero, il nostro ordinamento, ad impronta lavoristica, non tollera che la possibilità di stabilizzare la propria posizione lavorativa possa valere per taluni e non per altri.

Si tratterebbe, infatti, di un'ingiusta discriminazione a danno dei ricorrenti, che verrebbero per sempre esclusi dalla possibilità di partecipare al Concorso straordinario. È invece noto come la giurisprudenza costituzionale e comunitaria siano consolidate nel ritenere che il contratto di lavoro a tempo indeterminato rappresenti la regola generale delle relazioni di lavoro. In particolare, ad essere violati risultano gli artt. 1,2,3,4,97 Cost.

### **6. Gli istanti chiedono L'ACCERTAMENTO E/O DECLARATORIA DEL DIRITTO** di partecipare al Concorso Straordinario per il reclutamento del personale Docente.

**7. Gli istanti chiedono il risarcimento del danno in forma specifica** e, dunque, la partecipazione al presente concorso, anche tramite le prove suppletive, ricorrendo, nel caso in esame, **l'elemento soggettivo** del danno, che consiste nella condotta colposa del Ministero dell'Istruzione, il quale esclude ingiustamente i ricorrenti dalla procedura concorsuale, nonostante l'illegittimità del divieto alla luce delle doglianze specificate in punto di diritto, e **l'elemento oggettivo** del danno, in considerazione del fatto che risulta oggettivamente sottratto il bene della vita. In subordine, qualora non fosse possibile in alcun modo la partecipazione al

# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

concorso, gli istanti chiedono che venga disposta quanto meno la forma risarcitoria per equivalente secondo il principio della equità

**8. Gli istanti chiedono di essere autorizzati alla notificazione mediante pubblici proclami** sul sito istituzionale del MIUR, poiché è materialmente impossibile individuare i controinteressati uno ad uno secondo il tradizionale metodo di notificazione.

\*\*\*

Con i **primi motivi aggiunti** i ricorrenti propongono il seguente motivo di illegittimità proprio: **ECESSO DI POTERE PER ILLOGICITA' MANIFESTA – VIOLAZIONE ART. 3 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO – VIOLAZIONE ART. 97 COST - VIOLAZIONE E/O ERRONEA APPLICAZIONE DEL D.L. 8 APRILE 2020 N. 22- LEGGE 6 GIUGNO 2020 N. 41 E IN PARTICOLARE L'ART. 2 COMMI 01, 02, 03, 04, 05, 06– ART. 1 COMMA 9 LETTERA a) DEL D.L. 126/2019- ART. 230 COMMA 1 D.L. 19 MAGGIO 2020 N. 34- LEGGE 159/2019 VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR E TRAVISAMENTO DEI FATTI E PRESUPPOSTI.**

Nello specifico, i ricorrenti lamentano che il Ministero dell'Istruzione con il DM 783/2020 abbia riaperto i termini di accesso alla procedura concorsuale, ma senza ampliare dei posti messi a concorso con ingiusta esclusione delle parti istanti.

Ora, tale ampliamento dei posti deriva senz'altro dalla nota esigenza di ricoprire il fabbisogno di personale docente che, ogni anno, risulta scoperto a causa dell'atteggiamento sempre più restrittivo, ma contraddittorio, del Ministero dell'Istruzione. Invero, se il fine ultimo del bando è quello di rinvenire personale docente da selezionare e stabilizzare, non è dato allora comprendere che senso abbia restringere, invece di ampliare, il numero dei candidati ammessi. Peraltro, la condizione pandemica in cui l'impugnato bando è stato pubblicato, comporta, inevitabilmente, un'eccessiva restrizione per chi, come gli odierni istanti, non è stato ingiustamente ammesso a partecipare alla procedura in questione, con la ingiusta conseguenza di vedersi consolidare la propria posizione di docente precario. In particolare, la procedura, per quanto possa essere riservata, deve comunque essere orientata alla logica e al merito.

# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

Viene inoltre eccepita l'illegittimità derivata degli atti impugnati per i seguenti motivi:

**1. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA L. N. 159/2019 - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D.L. N. 126/2019 – ILLOGICITÀ MANIFESTA – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – TRAVISAMENTO DI FATTI PRESUPPOSTI – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL MERITO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON CONTRADDIZIONE- VIOLAZIONE DIRETTIVA 70/99 CE- CONTRADDITTORIETÀ DEI PROVVEDIMENTI E COMPORTAMENTI- VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DEL CONCORSO- VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO**

I ricorrenti contestano il fatto che il servizio, di cui essi sono titolari, poiché maturato in occasione del dottorato di ricerca, non sia ritenuto valido ai fini della partecipazione al presente Concorso straordinario per l'immissione in ruolo.

In particolare, il Ministero, nell'impugnato bando, ha inteso valutare soltanto il servizio svolto in occasione del contesto scolastico, senza però prendere in considerazione il periodo di dottorato, anch'esso pari ad almeno tre anni, ed anch'esso senz'altro utile ai fini della partecipazione al Concorso, nel rispetto del principio del *favor participationis*.

In particolare, l'ingiusta esclusione dei ricorrenti determina l'impossibilità per gli stessi di prendere parte alla procedura, e, dunque, l'impossibilità per l'amministrazione di valutare il c.d. "migliore candidato".

Sul punto, un ulteriore profilo di contraddittorietà dell'agire amministrativo emerge anche dal fatto che il bando prevede che i commissari, i quali valuteranno i candidati, saranno selezionati, con preferenza, innanzi tutto, tra coloro i quali risultino titolari del dottorato di ricerca.

Ora, è evidente la palese contraddittorietà di comportamento, che vede, da un lato, i dottori di ricerca essere legittimati a compiere "*il più*", ossia fare parte di una commissione d'esame per un bando nazionale, ma non anche legittimati a compiere "*il meno*", ossia partecipare essi stessi alla procedura concorsuale ad oggetto.

Pertanto, nel presente contesto concorsuale, in cui non rileva l'abilitazione all'insegnamento, il servizio svolto in occasione del dottorato di ricerca si colloca anch'esso nell'alveo del predetto brocardo ("*come il più contiene il meno*").

# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

Infatti, il dottorato di ricerca è un percorso, pari ad almeno tre anni, finalizzato a conseguire il più alto titolo di istruzione accademica.

Dunque, il periodo svolto in seno al dottorato è, *ex lege*, superiore al periodo svolto in qualunque altro contesto d'istruzione, pertanto, è assurdo che non venga valutato valido ai fini della partecipazione al presente Concorso per l'immissione in ruolo.

### **2. VIOLAZIONE ARTT. 1, 2, 3, 4, 97 COST – INGIUSTIZIA MANIFESTA- ILLOGICITÀ MANIFESTA – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS- VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DEL CONCORSO- VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'EFFICIENZA, PROPORZIONALITÀ E BUON ANDAMENTO.**

I ricorrenti eccepiscono l'ingiusta compromissione del *favor participationis*, conseguenza patologica della condotta del Ministero dell'Istruzione.

Invero, nel caso di specie accade che il *favor participationis* ingiustamente recede non perché gli istanti non abbiano superato le prove scritte, ma in quanto il Ministero ha deciso aprioristicamente di escludere i dottori di ricerca con 24 CFU.

Pertanto, si assiste ad un ingiusto restringimento del *favor* a causa dell'inadempimento del Ministero, con derivante ed ingiusta compromissione della sfera professionale dei ricorrenti.

### **3. VIOLAZIONE E-O FALSA APPLICAZIONE DELLA L. N. 107 DEL 2015 - DLGS 59/2017 – L. N. 159/2019 - ILLOGICITÀ MANIFESTA – VIOLAZIONE ARTT. 1, 2, 3, 4, 97 COST - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON CONTRADDIZIONE – VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA 70/99CE – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DEL CONCORSO- VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO EX ART. 97 COST- VIOLAZIONE DELL' ART. 3 DELLA COSTITUZIONE.**

I ricorrenti lamentano il fatto che il Ministero non abbia attivato con cadenza regolare ed annuale i corsi di abilitazione all'insegnamento. In particolare, dall'anno 2010, in cui è stato pubblicato il Dm n 249/20210 sino ad oggi, sono stati pubblicati appena tre cicli di abilitazione,

# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

uno dei quali, peraltro, riservato ai soli docenti con servizio pregresso e risalente nel tempo (c.d. PAS).

Pertanto, negli anni pregressi, non è stato pubblicato nessun'altro corso di abilitazione all'insegnamento. Da ciò è derivato non solo il fatto che la mancata attivazione dei corsi ha impedito ai ricorrenti di conseguire l'abilitazione e, dunque, di essere ammessi ai concorsi già svoltisi; ma, per di più, ha impedito che gli istanti lavorassero tramite le convocazioni provenienti dalle seconde fasce delle graduatorie di istituto.

Come già chiarito sopra, nel presente concorso rileva il servizio e non più l'abilitazione; invero, a nessuno dei candidati ammessi è chiesto se avesse o meno svolto servizio dalle seconde fasce. Tuttavia, non si può negare che se il Ministero avesse attivato i corsi di abilitazione, avrebbe anche permesso l'inserimento degli odierni ricorrenti in seconda fascia, e, dunque, avrebbe facilitato il cumulo del servizio in tempi altrettanto utili.

#### **4. VIOLAZIONE DIRETTIVA CE 70/99 – VIOLAZIONE DIRETTIVA CE N. 36/2005 – VIOLAZIONE ART. 2, COMMA 416, L. N. 244/2007 - VIOLAZIONE ART 136 DEL TRATTATO DI AMSTERDAM- VIOLAZIONE ART. 22 DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DEL CONCORSO- VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO -ECESSO DI POTERE PER: DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – CONTRADDITTORIETÀ DI COMPORTAMENTO - DISCRIMINAZIONE – ILLOGICITÀ MANIFESTA– PARZIALITÀ – TRAVISAMENTI DEI PRESUPPOSTI.**

Escludendo i ricorrenti dalla possibilità di partecipare al concorso, il Ministero tipizza il precariato scolastico.

Tale scelta non è di certo legittima, già solo perché viola il principio affermato dal diritto interno e comunitario secondo cui il contratto di lavoro a tempo indeterminato costituisce **la regola di ogni relazione lavorativa.**

Va ribadito, ancora una volta, che la stabilizzazione rappresenta la principale modalità di reclutamento che permette la stipulazione di contatti a tempo indeterminato di lunga durata.

L'esclusione dal recente Concorso, per arbitrari motivi, che nulla hanno a che vedere con il merito, rappresenta un grave ed ingiustificato elemento di discriminazione!



# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

L'impossibilità per i "precari" quindi di accedere agli incarichi di ruolo, rende ingiustamente il contratto a termine la regola generale delle relazioni di lavoro.

Tale risultato rappresenta una gravissima violazione tanto della **direttiva comunitaria n. 70/99** - la quale sancisce come l'apposizione del termine è un'eccezione al rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che rappresenta il risultato a cui tutti gli ordinamenti nazionali devono ambire – quanto alla **direttiva n. 36/2005** che sancisce l'equiparazione di un'esperienza a titolo formativo abilitante, mettendo sullo stesso piano tutti i possessori di titoli di studio validi allo svolgimento di una professione.

A ciò va aggiunto che tale comportamento determina la violazione di altri principi di rilevanza internazionale, tra cui **l'art. 136 del Trattato di Amsterdam** e **l'art. 22 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani**.

### **5. I ricorrenti eccepiscono l'INCOSTITUZIONALITÀ DEL DL. N. 126/2019 OVE OCCORRA L. N. 159/2019 PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, 2, 3, 4, 97 COST.**

Qualora per assurdo si dovesse ritenere legittima la previsione contenuta nell'impugnato bando, e si dovesse perciò negare l'interpretazione costituzionalmente orientata delle succitate disposizioni, dovrebbe essere scrutinata la legittimità costituzionale della norma di cui al Dl n. 126/2019 conv. in l. n. 159/2018, nella parte in cui esclude gli istanti dalla possibilità di partecipare al Concorso Semplificato e non considera valido il servizio da essi prestato

Invero, il nostro ordinamento, ad impronta lavoristica, non tollera che la possibilità di stabilizzare la propria posizione lavorativa possa valere per taluni e non per altri.

Si tratterebbe, infatti, di un'ingiusta discriminazione a danno dei ricorrenti, che verrebbero per sempre esclusi dalla possibilità di partecipare al Concorso straordinario. È invece noto come la giurisprudenza costituzionale e comunitaria siano consolidate nel ritenere che il contratto di lavoro a tempo indeterminato rappresenti la regola generale delle relazioni di lavoro. In particolare, ad essere violati risultano gli artt. 1,2,3,4,97 Cost.

### **6. Gli istanti chiedono L'ACCERTAMENTO E/O DECLARATORIA DEL DIRITTO di partecipare al Concorso Straordinario per il reclutamento del personale Docente.**

**7. Gli istanti chiedono il risarcimento del danno in forma specifica** e, dunque, la partecipazione al presente concorso, anche tramite le prove suppletive, ricorrendo, nel caso in

# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

esame, l'**elemento soggettivo** del danno, che consiste nella condotta colposa del Ministero dell'Istruzione, il quale esclude ingiustamente i ricorrenti dalla procedura concorsuale, nonostante l'illegittimità del divieto alla luce delle doglianze specificate in punto di diritto, e l'**elemento oggettivo** del danno, in considerazione del fatto che risulta oggettivamente sottratto il bene della vita. In subordine, qualora non fosse possibile in alcun modo la partecipazione al concorso, gli istanti chiedono che venga disposta quanto meno la forma risarcitoria per equivalente secondo il principio della equità

**8. Gli istanti chiedono di essere autorizzati alla notificazione mediante pubblici proclami** sul sito istituzionale del MIUR, poiché è materialmente impossibile individuare i controinteressati uno ad uno secondo il tradizionale metodo di notificazione.

\*\*\*

**Con i motivi aggiunti bis** viene eccepita l'illegittimità derivata degli atti impugnati, nonché i ricorrenti propongono il seguente motivo di illegittimità proprio:

**VIOLAZIONE l. n. 244/2007 – ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI DI DIRITTO – CONTRADDITTORIETA' DI COMPORTAMENTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVO PARTECIPATIONIS – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI DIRITTO EURO UNITARIO SECONDO CUI IL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO RAPPRESENTA LA REGOLA GENERALE DELLE RELAZIONI DI LAVORO – ILLOGICITA' MANIFESTA- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO PROGRAMMATARIO. – VIOLAZIONE ART. 1, 2, 3, 4, 97 COST- DISPARITA DI TRATTAMENTO.**

I ricorrenti contestano il provvedimento con cui il Ministero dell'Istruzione ha previsto la sospensione del Concorso Straordinario, ma senza in alcun modo tenere conto delle varie esigenze, manifestate dal comparto della scuola, e riguardanti l'ingiusta e protratta esclusione dal predetto Concorso.

Al contrario, il Ministero, stante la sospensione del Concorso, avrebbe potuto favorire la massima partecipazione, in vista della ripresa delle prove, anche mediante l'espletamento delle prove suppletive e, dunque, permettere l'inserimento dei ricorrenti al Concorso.

# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

La decisione del Ministro, dunque, di escludere le parti ricorrenti si pone in contrasto sia con il principio del favor participationis e sia con l'esigenza pubblica, riscontrabile ogni anno, di colmare il fabbisogno del personale docente.

Viene inoltre eccepita l'illegittimità derivata degli atti impugnati per i seguenti motivi:

**1. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA L. N. 159/2019 - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D.L. N. 126/2019 – ILLOGICITÀ MANIFESTA – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – TRAVISAMENTO DI FATTI PRESUPPOSTI – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL MERITO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON CONTRADDIZIONE- VIOLAZIONE DIRETTIVA 70/99 CE- CONTRADDITTORIETÀ DEI PROVVEDIMENTI E COMPORTAMENTI- VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DEL CONCORSO- VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO**

I ricorrenti contestano il fatto che il servizio, di cui essi sono titolari, poiché maturato in occasione del dottorato di ricerca, non sia ritenuto valido ai fini della partecipazione al presente Concorso straordinario per l'immissione in ruolo.

In particolare, il Ministero, nell'impugnato bando, ha inteso valutare soltanto il servizio svolto in occasione del contesto scolastico, senza però prendere in considerazione il periodo di dottorato, anch'esso pari ad almeno tre anni, ed anch'esso senz'altro utile ai fini della partecipazione al Concorso, nel rispetto del principio del *favor participationis*.

In particolare, l'ingiusta esclusione dei ricorrenti determina l'impossibilità per gli stessi di prendere parte alla procedura, e, dunque, l'impossibilità per l'amministrazione di valutare il c.d. "migliore candidato".

Sul punto, un ulteriore profilo di contraddittorietà dell'agire amministrativo emerge anche dal fatto che il bando prevede che i commissari, i quali valuteranno i candidati, saranno selezionati, con preferenza, innanzi tutto, tra coloro i quali risultino titolari del dottorato di ricerca.

Ora, è evidente la palese contraddittorietà di comportamento, che vede, da un lato, i dottori di ricerca essere legittimati a compiere "*il più*", ossia fare parte di una commissione d'esame per un bando nazionale, ma non anche legittimati a compiere "*il meno*", ossia partecipare essi stessi alla procedura concorsuale ad oggetto.

# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

Pertanto, nel presente contesto concorsuale, in cui non rileva l'abilitazione all'insegnamento, il servizio svolto in occasione del dottorato di ricerca si colloca anch'esso nell'alveo del predetto brocardo (*"come il più contiene il meno"*).

Infatti, il dottorato di ricerca è un percorso, pari ad almeno tre anni, finalizzato a conseguire il più alto titolo di istruzione accademica.

Dunque, il periodo svolto in seno al dottorato è, *ex lege*, superiore al periodo svolto in qualunque altro contesto d'istruzione, pertanto, è assurdo che non venga valutato valido ai fini della partecipazione al presente Concorso per l'immissione in ruolo.

### **2. VIOLAZIONE ARTT. 1, 2, 3, 4, 97 COST – INGIUSTIZIA MANIFESTA- ILLOGICITÀ MANIFESTA – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS- VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DEL CONCORSO- VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'EFFICIENZA, PROPORZIONALITÀ E BUON ANDAMENTO.**

I ricorrenti eccepiscono l'ingiusta compromissione del *favor participationis*, conseguenza patologica della condotta del Ministero dell'Istruzione.

Invero, nel caso di specie accade che il *favor participationis* ingiustamente recede non perché gli istanti non abbiano superato le prove scritte, ma in quanto il Ministero ha deciso aprioristicamente di escludere i dottori di ricerca con 24 CFU.

Pertanto, si assiste ad un ingiusto restringimento del *favor* a causa dell'inadempimento del Ministero, con derivante ed ingiusta compromissione della sfera professionale dei ricorrenti.

### **3. VIOLAZIONE E-O FALSA APPLICAZIONE DELLA L. N. 107 DEL 2015 - DLGS 59/2017 – L. N. 159/2019 - ILLOGICITA' MANIFESTA – VIOLAZIONE ARTT. 1, 2, 3, 4, 97 COST - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON CONTRADDIZIONE – VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA 70/99CE – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DEL CONCORSO- VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO EX ART. 97 COST- VIOLAZIONE DELL' ART. 3 DELLA COSTITUZIONE.**

# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

I ricorrenti lamentano il fatto che il Ministero non abbia attivato con cadenza regolare ed annuale i corsi di abilitazione all'insegnamento. In particolare, dall'anno 2010, in cui è stato pubblicato il Dm n 249/20210 sino ad oggi, sono stati pubblicati appena tre cicli di abilitazione, uno dei quali, peraltro, riservato ai soli docenti con servizio pregresso e risalente nel tempo (c.d. PAS).

Pertanto, negli anni pregressi, non è stato pubblicato nessun'altro corso di abilitazione all'insegnamento. Da ciò è derivato non solo il fatto che la mancata attivazione dei corsi ha impedito ai ricorrenti di conseguire l'abilitazione e, dunque, di essere ammessi ai concorsi già svoltisi; ma, per di più, ha impedito che gli istanti lavorassero tramite le convocazioni provenienti dalle seconde fasce delle graduatorie di istituto.

Come già chiarito sopra, nel presente concorso rileva il servizio e non più l'abilitazione; invero, a nessuno dei candidati ammessi è chiesto se avesse o meno svolto servizio dalle seconde fasce. Tuttavia, non si può negare che se il Ministero avesse attivato i corsi di abilitazione, avrebbe anche permesso l'inserimento degli odierni ricorrenti in seconda fascia, e, dunque, avrebbe facilitato il cumulo del servizio in tempi altrettanto utili.

#### **4. VIOLAZIONE DIRETTIVA CE 70/99 – VIOLAZIONE DIRETTIVA CE N. 36/2005 – VIOLAZIONE ART. 2, COMMA 416, L. N. 244/2007 - VIOLAZIONE ART 136 DEL TRATTATO DI AMSTERDAM- VIOLAZIONE ART. 22 DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DEL CONCORSO- VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO -ECESSO DI POTERE PER: DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – CONTRADDITTORIETÀ DI COMPORTAMENTO - DISCRIMINAZIONE – ILLOGICITÀ MANIFESTA– PARZIALITÀ – TRAVISAMENTI DEI PRESUPPOSTI.**

Escludendo i ricorrenti dalla possibilità di partecipare al concorso, il Ministero tipizza il precariato scolastico.

Tale scelta non è di certo legittima, già solo perché viola il principio affermato dal diritto interno e comunitario secondo cui il contratto di lavoro a tempo indeterminato costituisce **la regola di ogni relazione lavorativa.**

# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

Va ribadito, ancora una volta, che la stabilizzazione rappresenta la principale modalità di reclutamento che permette la stipulazione di contatti a tempo indeterminato di lunga durata.

L'esclusione dal recente Concorso, per arbitrari motivi, che nulla hanno a che vedere con il merito, rappresenta un grave ed ingiustificato elemento di discriminazione!

L'impossibilità per i "precari" quindi di accedere agli incarichi di ruolo, rende ingiustamente il contratto a termine la regola generale delle relazioni di lavoro.

Tale risultato rappresenta una gravissima violazione tanto della **direttiva comunitaria n. 70/99** - la quale sancisce come l'apposizione del termine è un'eccezione al rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che rappresenta il risultato a cui tutti gli ordinamenti nazionali devono ambire – quanto alla **direttiva n. 36/2005** che sancisce l'equiparazione di un'esperienza a titolo formativo abilitante, mettendo sullo stesso piano tutti i possessori di titoli di studio validi allo svolgimento di una professione.

A ciò va aggiunto che tale comportamento determina la violazione di altri principi di rilevanza internazionale, tra cui l'**art. 136 del Trattato di Amsterdam** e l'**art. 22 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani**.

### **5. I ricorrenti eccepiscono l'INCOSTITUZIONALITÀ DEL DL. N. 126/2019 OVE OCCORRA L. N. 159/2019 PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, 2, 3, 4, 97 COST.**

Qualora per assurdo si dovesse ritenere legittima la previsione contenuta nell'impugnato bando, e si dovesse perciò negare l'interpretazione costituzionalmente orientata delle succitate disposizioni, dovrebbe essere scrutinata la legittimità costituzionale della norma di cui al Dl n. 126/2019 conv. in l. n. 159/2018, nella parte in cui esclude gli istanti dalla possibilità di partecipare al Concorso Semplificato e non considera valido il servizio da essi prestato

Invero, il nostro ordinamento, ad impronta lavoristica, non tollera che la possibilità di stabilizzare la propria posizione lavorativa possa valere per taluni e non per altri.

Si tratterebbe, infatti, di un'ingiusta discriminazione a danno dei ricorrenti, che verrebbero per sempre esclusi dalla possibilità di partecipare al Concorso straordinario. È invece noto come la giurisprudenza costituzionale e comunitaria siano consolidate nel ritenere che il contratto di lavoro a tempo indeterminato rappresenti la regola generale delle relazioni di lavoro. In particolare, ad essere violati risultano gli artt. 1,2,3,4,97 Cost.

# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

**6. Gli istanti chiedono L'ACCERTAMENTO E/O DECLARATORIA DEL DIRITTO** di partecipare al Concorso Straordinario per il reclutamento del personale Docente.

**7. Gli istanti chiedono il risarcimento del danno in forma specifica** e, dunque, la partecipazione al presente concorso, anche tramite le prove suppletive, ricorrendo, nel caso in esame, **l'elemento soggettivo** del danno, che consiste nella condotta colposa del Ministero dell'Istruzione, il quale esclude ingiustamente i ricorrenti dalla procedura concorsuale, nonostante l'illegittimità del divieto alla luce delle doglianze specificate in punto di diritto, e **l'elemento oggettivo** del danno, in considerazione del fatto che risulta oggettivamente sottratto il bene della vita. In subordine, qualora non fosse possibile in alcun modo la partecipazione al concorso, gli istanti chiedono che venga disposta quanto meno la forma risarcitoria per equivalente secondo il principio della equità

**8. Gli istanti chiedono di essere autorizzati alla notificazione mediante pubblici proclami** sul sito istituzionale del MIUR, poiché è materialmente impossibile individuare i controinteressati uno ad uno secondo il tradizionale metodo di notificazione.

\*\*\*

Con successivi **motivi aggiunti**, la ricorrente Perrone Anna ha impugnato le graduatorie definitive per la classe di concorso e regione di suo interesse, proponendo il seguente motivo di illegittimità proprio:

**A. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO PROGRAMMATORIO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA CONTINUITA' DIDATTICA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO – VIOLAZIONE DEL FABBISOGNO – VIOLAZIONE DEL T.U. IN MATERIA SCOLASTICA - VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA 70/99CE - ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI – ILLOGICITA' MANIFESTA - VIOLAZIONE DEL PRIMATO DEL DIRITTO COMUNITARIO - SVIAMENTO – ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI DI DIRITTO.**

Lo scopo perseguito dal contestato provvedimento, ossia quello di assumere il personale docente al fine di coprire il fabbisogno, non è stato raggiunto. Invero, è fatto notorio come il Ministero dell'Istruzione tuttora sia alle prese con la risoluzione del problema non solo del

# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

preariato ma, in generale, della copertura delle cattedre rimaste libere e vacanti. Ora, è evidente che l'ingiusta esclusione della parte istante, che invece avrebbe potuto concorrere alla procedura concorsuale, avrebbe altresì permesso non solo allo stesso docente di essere valutato, ma anche di ampliare la platea dei candidati e, in base al principio del merito, di essere selezionato per ricoprire le cattedre rimaste tuttora libere e vuote. Il numero ridotto di docenti che saranno assunti tramite concorso, dunque, rispetto alle aspettative iniziali, rende necessario affrontare il problema del fabbisogno, il quale incide non soltanto sul profilo programmatico – nel senso che ci sono meno docenti per cattedre – ma anche sul versante della continuità didattica, in quanto la precarizzazione della mansione finisce per rendere discontinuo l'insegnamento, a scapito della comunità scolastica.

\*\*\*

Viene inoltre eccepita l'illegittimità derivata degli atti impugnati per i seguenti motivi:

**1. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA L. N. 159/2019 - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D.L. N. 126/2019 – ILLOGICITÀ MANIFESTA – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – TRAVISAMENTO DI FATTI PRESUPPOSTI – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL MERITO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON CONTRADDIZIONE- VIOLAZIONE DIRETTIVA 70/99 CE- CONTRADDITTORIETÀ DEI PROVVEDIMENTI E COMPORTAMENTI- VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DEL CONCORSO- VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO**

La ricorrente contesta il fatto che il servizio, di cui è titolare, poiché maturato in occasione del dottorato di ricerca, non sia ritenuto valido ai fini della partecipazione al presente Concorso straordinario per l'immissione in ruolo.

In particolare, il Ministero, nell'impugnato bando, ha inteso valutare soltanto il servizio svolto in occasione del contesto scolastico, senza però prendere in considerazione il periodo di dottorato, anch'esso pari ad almeno tre anni, ed anch'esso senz'altro utile ai fini della partecipazione al Concorso, nel rispetto del principio del *favor participationis*.



# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

In particolare, l'ingiusta esclusione della ricorrente determina l'impossibilità per gli stessi di prendere parte alla procedura, e, dunque, l'impossibilità per l'amministrazione di valutare il c.d. "migliore candidato".

Sul punto, un ulteriore profilo di contraddittorietà dell'agire amministrativo emerge anche dal fatto che il bando prevede che i commissari, i quali valuteranno i candidati, saranno selezionati, con preferenza, innanzi tutto, tra coloro i quali risultino titolari del dottorato di ricerca.

Ora, è evidente la palese contraddittorietà di comportamento, che vede, da un lato, i dottori di ricerca essere legittimati a compiere "*il più*", ossia fare parte di una commissione d'esame per un bando nazionale, ma non anche legittimati a compiere "*il meno*", ossia partecipare essi stessi alla procedura concorsuale ad oggetto.

Pertanto, nel presente contesto concorsuale, in cui non rileva l'abilitazione all'insegnamento, il servizio svolto in occasione del dottorato di ricerca si colloca anch'esso nell'alveo del predetto brocardo ("*come il più contiene il meno*").

Infatti, il dottorato di ricerca è un percorso, pari ad almeno tre anni, finalizzato a conseguire il più alto titolo di istruzione accademica.

Dunque, il periodo svolto in seno al dottorato è, *ex lege*, superiore al periodo svolto in qualunque altro contesto d'istruzione, pertanto, è assurdo che non venga valutato valido ai fini della partecipazione al presente Concorso per l'immissione in ruolo.

### **2. VIOLAZIONE ARTT. 1, 2, 3, 4, 97 COST – INGIUSTIZIA MANIFESTA- ILLOGICITÀ MANIFESTA – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS- VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DEL CONCORSO- VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'EFFICIENZA, PROPORZIONALITÀ E BUON ANDAMENTO.**

La ricorrente eccepisce l'ingiusta compromissione del *favor participationis*, conseguenza patologica della condotta del Ministero dell'Istruzione.

Invero, nel caso di specie accade che il *favor participationis* ingiustamente recede non perché l'istante non abbia superato le prove scritte, ma in quanto il Ministero ha deciso aprioristicamente di escludere i dottori di ricerca con 24 cfu.

# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

Pertanto, si assiste ad un ingiusto restringimento del *favor* a causa dell'inadempimento del Ministero, con derivante ed ingiusta compromissione della sfera professionale dei ricorrenti.

**3. VIOLAZIONE E-O FALSA APPLICAZIONE DELLA L. N. 107 DEL 2015 - DLGS 59/2017 – L. N. 159/2019 - ILLOGICITA' MANIFESTA – VIOLAZIONE ARTT. 1, 2, 3, 4, 97 COST - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON CONTRADDIZIONE – VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA 70/99CE – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DEL CONCORSO- VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO EX ART. 97 COST- VIOLAZIONE DELL' ART. 3 DELLA COSTITUZIONE.**

La ricorrente lamenta il fatto che il Ministero non abbia attivato con cadenza regolare ed annuale i corsi di abilitazione all'insegnamento. In particolare, dall'anno 2010, in cui è stato pubblicato il Dm n 249/20210 sino ad oggi, sono stati pubblicati appena tre cicli di abilitazione, uno dei quali, peraltro, riservato ai soli docenti con servizio pregresso e risalente nel tempo (c.d. PAS).

Pertanto, negli anni pregressi, non è stato pubblicato nessun'altro corso di abilitazione all'insegnamento. Da ciò è derivato non solo il fatto che la mancata attivazione dei corsi ha impedito ai ricorrenti di conseguire l'abilitazione e, dunque, di essere ammessi ai concorsi già svoltisi; ma, per di più, ha impedito che gli istanti lavorassero tramite le convocazioni provenienti dalle seconde fasce delle graduatorie di istituto.

Come già chiarito sopra, nel presente concorso rileva il servizio e non più l'abilitazione; invero, a nessuno dei candidati ammessi è chiesto se avesse o meno svolto servizio dalle seconde fasce. Tuttavia, non si può negare che se il Ministero avesse attivato i corsi di abilitazione, avrebbe anche permesso l'inserimento degli odierni ricorrenti in seconda fascia, e, dunque, avrebbe facilitato il cumulo del servizio in tempi altrettanto utili.

**4. VIOLAZIONE DIRETTIVA CE 70/99 – VIOLAZIONE DIRETTIVA CE N. 36/2005 – VIOLAZIONE ART. 2, COMMA 416, L. N. 244/2007 - VIOLAZIONE ART 136 DEL TRATTATO DI AMSTERDAM- VIOLAZIONE ART. 22 DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DEL CONCORSO- VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO -ECESSO DI POTERE**

# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

### PER: DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – CONTRADDITTORIETÀ DI COMPORTAMENTO - DISCRIMINAZIONE – ILLOGICITÀ MANIFESTA– PARZIALITÀ – TRAVISAMENTI DEI PRESUPPOSTI.

Escludendo la ricorrente dalla possibilità di partecipare al concorso, il Ministero tipizza il precariato scolastico.

Tale scelta non è di certo legittima, già solo perché viola il principio affermato dal diritto interno e comunitario secondo cui il contratto di lavoro a tempo indeterminato costituisce **la regola di ogni relazione lavorativa.**

Va ribadito, ancora una volta, che la stabilizzazione rappresenta la principale modalità di reclutamento che permette la stipulazione di contatti a tempo indeterminato di lunga durata.

L'esclusione dal recente Concorso, per arbitrari motivi, che nulla hanno a che vedere con il merito, rappresenta un grave ed ingiustificato elemento di discriminazione!

L'impossibilità per i "precari" quindi di accedere agli incarichi di ruolo, rende ingiustamente il contratto a termine la regola generale delle relazioni di lavoro.

Tale risultato rappresenta una gravissima violazione tanto della **direttiva comunitaria n. 70/99** - la quale sancisce come l'apposizione del termine è un'eccezione al rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che rappresenta il risultato a cui tutti gli ordinamenti nazionali devono ambire – quanto alla **direttiva n. 36/2005** che sancisce l'equiparazione di un'esperienza a titolo formativo abilitante, mettendo sullo stesso piano tutti i possessori di titoli di studio validi allo svolgimento di una professione.

A ciò va aggiunto che tale comportamento determina la violazione di altri principi di rilevanza internazionale, tra cui **l'art. 136 del Trattato di Amsterdam** e **l'art. 22 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.**

#### **5. La ricorrente eccepisce l'INCOSTITUZIONALITÀ DEL DL. N. 126/2019 OVE OCCORRA L. N. 159/2019 PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, 2, 3, 4, 97 COST.**

Qualora per assurdo si dovesse ritenere legittima la previsione contenuta nell'impugnato bando, e si dovesse perciò negare l'interpretazione costituzionalmente orientata delle succitate disposizioni, dovrebbe essere scrutinata la legittimità costituzionale della norma di cui al Dl n.

# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

126/2019 conv. in l. n. 159/2018, nella parte in cui esclude gli istanti dalla possibilità di partecipare al Concorso Semplificato e non considera valido il servizio da essi prestato

Invero, il nostro ordinamento, ad impronta lavoristica, non tollera che la possibilità di stabilizzare la propria posizione lavorativa possa valere per taluni e non per altri.

Si tratterebbe, infatti, di un'ingiusta discriminazione a danno dei ricorrenti, che verrebbero per sempre esclusi dalla possibilità di partecipare al Concorso straordinario. È invece noto come la giurisprudenza costituzionale e comunitaria siano consolidate nel ritenere che il contratto di lavoro a tempo indeterminato rappresenti la regola generale delle relazioni di lavoro. In particolare, ad essere violati risultano gli artt. 1,2,3,4,97 Cost.

**6. L'istante chiede L'ACCERTAMENTO E/O DECLARATORIA DEL DIRITTO** di partecipare al Concorso Straordinario per il reclutamento del personale Docente.

**7. L'istante chiede il risarcimento del danno in forma specifica** e, dunque, la partecipazione al presente concorso, anche tramite le prove suppletive, ricorrendo, nel caso in esame, **l'elemento soggettivo** del danno, che consiste nella condotta colposa del Ministero dell'Istruzione, il quale esclude ingiustamente i ricorrenti dalla procedura concorsuale, nonostante l'illegittimità del divieto alla luce delle doglianze specificate in punto di diritto, e **l'elemento oggettivo** del danno, in considerazione del fatto che risulta oggettivamente sottratto il bene della vita. In subordine, qualora non fosse possibile in alcun modo la partecipazione al concorso, gli istanti chiedono che venga disposta quanto meno la forma risarcitoria per equivalente secondo il principio della equità

**8. L'istante chiede di essere autorizzata alla notificazione mediante pubblici proclami** sul sito istituzionale del MIUR, poiché è materialmente impossibile individuare i controinteressati uno ad uno secondo il tradizionale metodo di notificazione.

\*\*\*

Con successivi **motivi aggiunti**, il dott. Biancardi Alessandro ha impugnato le graduatorie definitive e gli esiti delle prove scritte per la classe di concorso e regione di suo interesse, proponendo il seguente motivo di illegittimità proprio:

**A. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO PROGRAMMATARIO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA CONTINUITA' DIDATTICA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO**

# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

**DEL BUON ANDAMENTO – VIOLAZIONE DEL FABBISOGNO – VIOLAZIONE DEL T.U. IN MATERIA SCOLASTICA - VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA 70/99CE - ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI – ILLOGICITA’ MANIFESTA - VIOLAZIONE DEL PRIMATO DEL DIRITTO COMUNITARIO - SVIAMENTO – ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI DI DIRITTO.** Lo scopo perseguito dal contestato provvedimento, ossia quello di assumere il personale docente al fine di coprire il fabbisogno, non è stato raggiunto. Invero, è fatto notorio come il Ministero dell’Istruzione tuttora sia alle prese con la risoluzione del problema non solo del precariato ma, in generale, della copertura delle cattedre rimaste libere e vacanti. Ora, è evidente che l’ingiusta esclusione della parte istante, che invece avrebbe potuto concorrere alla procedura concorsuale, avrebbe altresì permesso non solo allo stesso docente di essere valutato, ma anche di ampliare la platea dei candidati e, in base al principio del merito, di essere selezionato per ricoprire le cattedre rimaste tuttora libere e vuote. Il numero ridotto di docenti che saranno assunti tramite concorso, dunque, rispetto alle aspettative iniziali, rende necessario affrontare il problema del fabbisogno, il quale incide non soltanto sul profilo programmatico – nel senso che ci sono meno docenti per cattedre – ma incide anche sul versante della continuità didattica, in quanto la precarizzazione della mansione finisce per rendere discontinuo l’insegnamento, a scapito della comunità scolastica.

\*\*\*

Viene inoltre eccepita l’illegittimità derivata degli atti impugnati per i seguenti motivi:

- 1. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA L. N. 159/2019 - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D.L. N. 126/2019 – ILLOGICITÀ MANIFESTA – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – TRAVISAMENTO DI FATTI PRESUPPOSTI – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL MERITO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON CONTRADDIZIONE- VIOLAZIONE DIRETTIVA 70/99 CE- CONTRADDITTORIETÀ DEI PROVVEDIMENTI E COMPORTAMENTI- VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DEL CONCORSO- VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO**

# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

Ik ricorrente contesta il fatto che il servizio, di cui è titolare, poiché maturato in occasione del dottorato di ricerca, non sia ritenuto valido ai fini della partecipazione al presente Concorso straordinario per l'immissione in ruolo.

In particolare, il Ministero, nell'impugnato bando, ha inteso valutare soltanto il servizio svolto in occasione del contesto scolastico, senza però prendere in considerazione il periodo di dottorato, anch'esso pari ad almeno tre anni, ed anch'esso senz'altro utile ai fini della partecipazione al Concorso, nel rispetto del principio del *favor participationis*.

In particolare, l'ingiusta esclusione della ricorrente determina l'impossibilità per gli stessi di prendere parte alla procedura, e, dunque, l'impossibilità per l'amministrazione di valutare il c.d. "migliore candidato".

Sul punto, un ulteriore profilo di contraddittorietà dell'agire amministrativo emerge anche dal fatto che il bando prevede che i commissari, i quali valuteranno i candidati, saranno selezionati, con preferenza, innanzi tutto, tra coloro i quali risultino titolari del dottorato di ricerca.

Ora, è evidente la palese contraddittorietà di comportamento, che vede, da un lato, i dottori di ricerca essere legittimati a compiere "*il più*", ossia fare parte di una commissione d'esame per un bando nazionale, ma non anche legittimati a compiere "*il meno*", ossia partecipare essi stessi alla procedura concorsuale ad oggetto.

Pertanto, nel presente contesto concorsuale, in cui non rileva l'abilitazione all'insegnamento, il servizio svolto in occasione del dottorato di ricerca si colloca anch'esso nell'alveo del predetto brocardo ("*come il più contiene il meno*").

Infatti, il dottorato di ricerca è un percorso, pari ad almeno tre anni, finalizzato a conseguire il più alto titolo di istruzione accademica.

Dunque, il periodo svolto in seno al dottorato è, *ex lege*, superiore al periodo svolto in qualunque altro contesto d'istruzione, pertanto, è assurdo che non venga valutato valido ai fini della partecipazione al presente Concorso per l'immissione in ruolo.

**2. VIOLAZIONE ARTT. 1, 2, 3, 4, 97 COST – INGIUSTIZIA MANIFESTA-  
ILLOGICITÀ MANIFESTA – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE  
DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS- VIOLAZIONE DEI PRINCIPI  
GENERALI DEL CONCORSO- VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO-**

# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

### **VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'EFFICIENZA, PROPORZIONALITÀ E BUON ANDAMENTO.**

Il ricorrente eccepisce l'ingiusta compromissione del *favor participationis*, conseguenza patologica della condotta del Ministero dell'Istruzione.

Invero, nel caso di specie accade che il *favor participationis* ingiustamente recede non perché l'istante non abbia superato le prove scritte, ma in quanto il Ministero ha deciso aprioristicamente di escludere i dottori di ricerca con 24 cfu.

Pertanto, si assiste ad un ingiusto restringimento del *favor* a causa dell'inadempimento del Ministero, con derivante ed ingiusta compromissione della sfera professionale dei ricorrenti.

### **3. VIOLAZIONE E-O FALSA APPLICAZIONE DELLA L. N. 107 DEL 2015 - DLGS 59/2017 – L. N. 159/2019 - ILLOGICITA' MANIFESTA – VIOLAZIONE ARTT. 1, 2, 3, 4, 97 COST - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON CONTRADDIZIONE – VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA 70/99CE – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DEL CONCORSO- VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO EX ART. 97 COST- VIOLAZIONE DELL' ART. 3 DELLA COSTITUZIONE.**

Il ricorrente lamenta il fatto che il Ministero non abbia attivato con cadenza regolare ed annuale i corsi di abilitazione all'insegnamento. In particolare, dall'anno 2010, in cui è stato pubblicato il Dm n 249/20210 sino ad oggi, sono stati pubblicati appena tre cicli di abilitazione, uno dei quali, peraltro, riservato ai soli docenti con servizio pregresso e risalente nel tempo (c.d. PAS). Pertanto, negli anni pregressi, non è stato pubblicato nessun'altro corso di abilitazione all'insegnamento. Da ciò è derivato non solo il fatto che la mancata attivazione dei corsi ha impedito ai ricorrenti di conseguire l'abilitazione e, dunque, di essere ammessi ai concorsi già svoltisi; ma, per di più, ha impedito che gli istanti lavorassero tramite le convocazioni provenienti dalle seconde fasce delle graduatorie di istituto.

Come già chiarito sopra, nel presente concorso rileva il servizio e non più l'abilitazione; invero, a nessuno dei candidati ammessi è chiesto se avesse o meno svolto servizio dalle seconde fasce.

# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

Tuttavia, non si può negare che se il Ministero avesse attivato i corsi di abilitazione, avrebbe anche permesso l’inserimento degli odierni ricorrenti in seconda fascia, e, dunque, avrebbe facilitato il cumulo del servizio in tempi altrettanto utili.

#### **4. VIOLAZIONE DIRETTIVA CE 70/99 – VIOLAZIONE DIRETTIVA CE N. 36/2005 – VIOLAZIONE ART. 2, COMMA 416, L. N. 244/2007 - VIOLAZIONE ART 136 DEL TRATTATO DI AMSTERDAM- VIOLAZIONE ART. 22 DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DEL CONCORSO- VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO -ECESSO DI POTERE PER: DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – CONTRADDITTORIETÀ DI COMPORTAMENTO - DISCRIMINAZIONE – ILLOGICITÀ MANIFESTA– PARZIALITÀ – TRAVISAMENTI DEI PRESUPPOSTI.**

Escludendo il ricorrente dalla possibilità di partecipare al concorso, il Ministero tipizza il precariato scolastico.

Tale scelta non è di certo legittima, già solo perché viola il principio affermato dal diritto interno e comunitario secondo cui il contratto di lavoro a tempo indeterminato costituisce **la regola di ogni relazione lavorativa.**

Va ribadito, ancora una volta, che la stabilizzazione rappresenta la principale modalità di reclutamento che permette la stipulazione di contatti a tempo indeterminato di lunga durata.

L’esclusione dal recente Concorso, per arbitrari motivi, che nulla hanno a che vedere con il merito, rappresenta un grave ed ingiustificato elemento di discriminazione!

L’impossibilità per i “precari” quindi di accedere agli incarichi di ruolo, rende ingiustamente il contratto a termine la regola generale delle relazioni di lavoro.

Tale risultato rappresenta una gravissima violazione tanto della **direttiva comunitaria n. 70/99** - la quale sancisce come l’apposizione del termine è un’eccezione al rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che rappresenta il risultato a cui tutti gli ordinamenti nazionali devono ambire – quanto alla **direttiva n. 36/2005** che sancisce l’equiparazione di un’esperienza a titolo formativo abilitante, mettendo sullo stesso piano tutti i possessori di titoli di studio validi allo svolgimento di una professione.



# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

A ciò va aggiunto che tale comportamento determina la violazione di altri principi di rilevanza internazionale, tra cui **l'art. 136 del Trattato di Amsterdam** e **l'art. 22 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani**.

### **5. Il ricorrente eccepisce l'INCOSTITUZIONALITÀ DEL DL. N. 126/2019 OVE OCCORRA L. N. 159/2019 PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, 2, 3, 4, 97 COST.**

Qualora per assurdo si dovesse ritenere legittima la previsione contenuta nell'impugnato bando, e si dovesse perciò negare l'interpretazione costituzionalmente orientata delle succitate disposizioni, dovrebbe essere scrutinata la legittimità costituzionale della norma di cui al Dl n. 126/2019 conv. in l. n. 159/2018, nella parte in cui esclude gli istanti dalla possibilità di partecipare al Concorso Semplificato e non considera valido il servizio da essi prestato

Invero, il nostro ordinamento, ad impronta lavoristica, non tollera che la possibilità di stabilizzare la propria posizione lavorativa possa valere per taluni e non per altri.

Si tratterebbe, infatti, di un'ingiusta discriminazione a danno dei ricorrenti, che verrebbero per sempre esclusi dalla possibilità di partecipare al Concorso straordinario. È invece noto come la giurisprudenza costituzionale e comunitaria siano consolidate nel ritenere che il contratto di lavoro a tempo indeterminato rappresenti la regola generale delle relazioni di lavoro. In particolare, ad essere violati risultano gli artt. 1,2,3,4,97 Cost.

**6. L'istante chiede L'ACCERTAMENTO E/O DECLARATORIA DEL DIRITTO** di partecipare al Concorso Straordinario per il reclutamento del personale Docente.

**7. L'istante chiede il risarcimento del danno in forma specifica** e, dunque, la partecipazione al presente concorso, anche tramite le prove suppletive, ricorrendo, nel caso in esame, **l'elemento soggettivo** del danno, che consiste nella condotta colposa del Ministero dell'Istruzione, il quale esclude ingiustamente i ricorrenti dalla procedura concorsuale, nonostante l'illegittimità del divieto alla luce delle doglianze specificate in punto di diritto, e **l'elemento oggettivo** del danno, in considerazione del fatto che risulta oggettivamente sottratto il bene della vita. In subordine, qualora non fosse possibile in alcun modo la partecipazione al concorso, gli istanti chiedono che venga disposta quanto meno la forma risarcitoria per equivalente secondo il principio della equità

# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

**8. L'istante chiede di essere autorizzato alla notificazione mediante pubblici proclami** sul sito istituzionale del MIUR, poiché è materialmente impossibile individuare i controinteressati uno ad uno secondo il tradizionale metodo di notificazione.

\*\*\*

Con successivi **motivi aggiunti**, i ricorrenti DARI LAYLA, PIZZURRO FEDERICA, NUSCIS LORENZO, DE NUCCIO ROSANNA, TREFILETTI LUCA MARIO, LUCHENA, SALVATORE ANTONIO, NOBILE WANDA, SPADA ALICE, MARCHI DAVIDE, CUSIMANO DARIO, ORLANDO MONICA, PATROCINIO SARA, PIOLA CASELLI BENEDETTA, RICCIARDI ANGELA, ARCANGELI SILVIA, CASAMICHELE PAOLO hanno impugnato gli esiti delle prove scritte e le graduatorie di merito definitive per le classi di concorso e regioni di suo interesse, proponendo il seguente motivo di illegittimità proprio:

**A. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO PROGRAMMATORIO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA CONTINUITA' DIDATTICA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO – VIOLAZIONE DEL FABBISOGNO – VIOLAZIONE DEL T.U. IN MATERIA SCOLASTICA - VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA 70/99CE - ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI – ILLOGICITA' MANIFESTA - VIOLAZIONE DEL PRIMATO DEL DIRITTO COMUNITARIO - SVIAMENTO – ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI DI DIRITTO.** Lo scopo perseguito dal contestato provvedimento, ossia quello di assumere il personale docente al fine di coprire il fabbisogno, non è stato raggiunto. Invero, è fatto notorio come il Ministero dell'Istruzione tuttora sia alle prese con la risoluzione del problema non solo del precariato ma, in generale, della copertura delle cattedre rimaste libere e vacanti. Ora, è evidente che l'ingiusta esclusione della parte istante, che invece avrebbe potuto concorrere alla procedura concorsuale, avrebbe altresì permesso non solo allo stesso docente di essere valutato, ma anche di ampliare la platea dei candidati e, in base al principio del merito, di essere selezionato per ricoprire le cattedre rimaste tuttora libere e vuote. Il numero ridotto di docenti che saranno assunti tramite concorso, dunque, rispetto alle aspettative iniziali, rende necessario affrontare il problema del fabbisogno, il quale incide non soltanto sul profilo programmatico – nel senso che ci sono meno docenti per

# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

cattedre – ma indice anche sul versante della continuità didattica, in quanto la precarizzazione della mansione finisce per rendere discontinuo l'insegnamento, a scapito della comunità scolastica.

\*\*\*

Viene inoltre eccepita l'illegittimità derivata degli atti impugnati per i seguenti motivi:

**1. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA L. N. 159/2019 - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D.L. N. 126/2019 – ILLOGICITÀ MANIFESTA – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – TRAVISAMENTO DI FATTI PRESUPPOSTI – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL MERITO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON CONTRADDIZIONE- VIOLAZIONE DIRETTIVA 70/99 CE- CONTRADDITTORIETÀ DEI PROVVEDIMENTI E COMPORTAMENTI- VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DEL CONCORSO- VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO**

I ricorrenti contestano il fatto che il servizio, di cui essi sono titolari, poiché maturato in occasione del dottorato di ricerca, non sia ritenuto valido ai fini della partecipazione al presente Concorso straordinario per l'immissione in ruolo.

In particolare, il Ministero, nell'impugnato bando, ha inteso valutare soltanto il servizio svolto in occasione del contesto scolastico, senza però prendere in considerazione il periodo di dottorato, anch'esso pari ad almeno tre anni, ed anch'esso senz'altro utile ai fini della partecipazione al Concorso, nel rispetto del principio del *favor participationis*.

In particolare, l'ingiusta esclusione dei ricorrenti determina l'impossibilità per gli stessi di prendere parte alla procedura, e, dunque, l'impossibilità per l'amministrazione di valutare il c.d. "migliore candidato".

Sul punto, un ulteriore profilo di contraddittorietà dell'agire amministrativo emerge anche dal fatto che il bando prevede che i commissari, i quali valuteranno i candidati, saranno selezionati, con preferenza, innanzi tutto, tra coloro i quali risultino titolari del dottorato di ricerca.

Ora, è evidente la palese contraddittorietà di comportamento, che vede, da un lato, i dottori di ricerca essere legittimati a compiere "*il più*", ossia fare parte di una commissione d'esame per

# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

un bando nazionale, ma non anche legittimati a compiere “*il meno*”, ossia partecipare essi stessi alla procedura concorsuale ad oggetto.

Pertanto, nel presente contesto concorsuale, in cui non rileva l’abilitazione all’insegnamento, il servizio svolto in occasione del dottorato di ricerca si colloca anch’esso nell’alveo del predetto brocardo (“*come il più contiene il meno*”).

Infatti, il dottorato di ricerca è un percorso, pari ad almeno tre anni, finalizzato a conseguire il più alto titolo di istruzione accademica.

Dunque, il periodo svolto in seno al dottorato è, *ex lege*, superiore al periodo svolto in qualunque altro contesto d’istruzione, pertanto, è assurdo che non venga valutato valido ai fini della partecipazione al presente Concorso per l’immissione in ruolo.

### **2. VIOLAZIONE ARTT. 1, 2, 3, 4, 97 COST – INGIUSTIZIA MANIFESTA- ILLOGICITÀ MANIFESTA – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS- VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DEL CONCORSO- VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL’EFFICIENZA, PROPORZIONALITÀ E BUON ANDAMENTO.**

I ricorrenti eccepiscono l’ingiusta compromissione del *favor participationis*, conseguenza patologica della condotta del Ministero dell’Istruzione.

Invero, nel caso di specie accade che il *favor participationis* ingiustamente recede non perché gli istanti non abbiano superato le prove scritte, ma in quanto il Ministero ha deciso aprioristicamente di escludere i dottori di ricerca con 24 CFU.

Pertanto, si assiste ad un ingiusto restringimento del *favor* a causa dell’inadempimento del Ministero, con derivante ed ingiusta compromissione della sfera professionale dei ricorrenti.

### **3. VIOLAZIONE E-O FALSA APPLICAZIONE DELLA L. N. 107 DEL 2015 - DLGS 59/2017 – L. N. 159/2019 - ILLOGICITÀ MANIFESTA – VIOLAZIONE ARTT. 1, 2, 3, 4, 97 COST - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON CONTRADDIZIONE – VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA 70/99CE – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DEL CONCORSO- VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO**

# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

### **VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO EX ART. 97 COST- VIOLAZIONE DELL' ART. 3 DELLA COSTITUZIONE.**

I ricorrenti lamentano il fatto che il Ministero non abbia attivato con cadenza regolare ed annuale i corsi di abilitazione all'insegnamento. In particolare, dall'anno 2010, in cui è stato pubblicato il Dm n 249/20210 sino ad oggi, sono stati pubblicati appena tre cicli di abilitazione, uno dei quali, peraltro, riservato ai soli docenti con servizio pregresso e risalente nel tempo (c.d. PAS).

Pertanto, negli anni pregressi, non è stato pubblicato nessun'altro corso di abilitazione all'insegnamento. Da ciò è derivato non solo il fatto che la mancata attivazione dei corsi ha impedito ai ricorrenti di conseguire l'abilitazione e, dunque, di essere ammessi ai concorsi già svoltisi; ma, per di più, ha impedito che gli istanti lavorassero tramite le convocazioni provenienti dalle seconde fasce delle graduatorie di istituto.

Come già chiarito sopra, nel presente concorso rileva il servizio e non più l'abilitazione; invero, a nessuno dei candidati ammessi è chiesto se avesse o meno svolto servizio dalle seconde fasce. Tuttavia, non si può negare che se il Ministero avesse attivato i corsi di abilitazione, avrebbe anche permesso l'inserimento degli odierni ricorrenti in seconda fascia, e, dunque, avrebbe facilitato il cumulo del servizio in tempi altrettanto utili.

### **4. VIOLAZIONE DIRETTIVA CE 70/99 – VIOLAZIONE DIRETTIVA CE N. 36/2005 – VIOLAZIONE ART. 2, COMMA 416, L. N. 244/2007 - VIOLAZIONE ART 136 DEL TRATTATO DI AMSTERDAM- VIOLAZIONE ART. 22 DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DEL CONCORSO- VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO -ECESSO DI POTERE PER: DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – CONTRADDITTORIETÀ DI COMPORTAMENTO - DISCRIMINAZIONE – ILLOGICITÀ MANIFESTA– PARZIALITÀ – TRAVISAMENTI DEI PRESUPPOSTI.**

Escludendo i ricorrenti dalla possibilità di partecipare al concorso, il Ministero tipizza il precariato scolastico.

# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

Tale scelta non è di certo legittima, già solo perché viola il principio affermato dal diritto interno e comunitario secondo cui il contratto di lavoro a tempo indeterminato costituisce **la regola di ogni relazione lavorativa**.

Va ribadito, ancora una volta, che la stabilizzazione rappresenta la principale modalità di reclutamento che permette la stipulazione di contatti a tempo indeterminato di lunga durata.

L'esclusione dal recente Concorso, per arbitrari motivi, che nulla hanno a che vedere con il merito, rappresenta un grave ed ingiustificato elemento di discriminazione!

L'impossibilità per i "precari" quindi di accedere agli incarichi di ruolo, rende ingiustamente il contratto a termine la regola generale delle relazioni di lavoro.

Tale risultato rappresenta una gravissima violazione tanto della **direttiva comunitaria n. 70/99** - la quale sancisce come l'apposizione del termine è un'eccezione al rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che rappresenta il risultato a cui tutti gli ordinamenti nazionali devono ambire – quanto alla **direttiva n. 36/2005** che sancisce l'equiparazione di un'esperienza a titolo formativo abilitante, mettendo sullo stesso piano tutti i possessori di titoli di studio validi allo svolgimento di una professione.

A ciò va aggiunto che tale comportamento determina la violazione di altri principi di rilevanza internazionale, tra cui **l'art. 136 del Trattato di Amsterdam** e **l'art. 22 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani**.

### **5. I ricorrenti eccepiscono l'INCOSTITUZIONALITÀ DEL DL. N. 126/2019 OVE OCCORRA L. N. 159/2019 PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, 2, 3, 4, 97 COST.**

Qualora per assurdo si dovesse ritenere legittima la previsione contenuta nell'impugnato bando, e si dovesse perciò negare l'interpretazione costituzionalmente orientata delle succitate disposizioni, dovrebbe essere scrutinata la legittimità costituzionale della norma di cui al Dl n. 126/2019 conv. in l. n. 159/2018, nella parte in cui esclude gli istanti dalla possibilità di partecipare al Concorso Semplificato e non considera valido il servizio da essi prestato

Invero, il nostro ordinamento, ad impronta lavoristica, non tollera che la possibilità di stabilizzare la propria posizione lavorativa possa valere per taluni e non per altri.

Si tratterebbe, infatti, di un'ingiusta discriminazione a danno dei ricorrenti, che verrebbero per sempre esclusi dalla possibilità di partecipare al Concorso straordinario. È invece noto come

# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

la giurisprudenza costituzionale e comunitaria siano consolidate nel ritenere che il contratto di lavoro a tempo indeterminato rappresenti la regola generale delle relazioni di lavoro. In particolare, ad essere violati risultano gli artt. 1,2,3,4,97 Cost.

**6. Gli istanti chiedono L'ACCERTAMENTO E/O DECLARATORIA DEL DIRITTO** di partecipare al Concorso Straordinario per il reclutamento del personale Docente.

**7. Gli istanti chiedono il risarcimento del danno in forma specifica** e, dunque, la partecipazione al presente concorso, anche tramite le prove suppletive, ricorrendo, nel caso in esame, **l'elemento soggettivo** del danno, che consiste nella condotta colposa del Ministero dell'Istruzione, il quale esclude ingiustamente i ricorrenti dalla procedura concorsuale, nonostante l'illegittimità del divieto alla luce delle doglianze specificate in punto di diritto, e **l'elemento oggettivo** del danno, in considerazione del fatto che risulta oggettivamente sottratto il bene della vita. In subordine, qualora non fosse possibile in alcun modo la partecipazione al concorso, gli istanti chiedono che venga disposta quanto meno la forma risarcitoria per equivalente secondo il principio della equità

**8. Gli istanti chiedono di essere autorizzati alla notificazione mediante pubblici proclami** sul sito istituzionale del MIUR, poiché è materialmente impossibile individuare i controinteressati uno ad uno secondo il tradizionale metodo di notificazione.

\*\*\*

**Ai fini dell'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti le posizioni utili in ciascuna delle graduatorie regionale impugnate, si allegano al presente avviso le graduatorie di merito definitive.**

\*\*\*

**5. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it), attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.**

\*\*\*

**6. La presente notifica per pubblici proclami è stata autorizzata con Decreto n. 2609/2021 NRG 6053/2020 pubblicata dal Tar Lazio Sezione III bis in data 23/07/2021.**

Si fa presente che, in ottemperanza a quanto prescritto dal giudice amministrativo, il Ministero dell'Istruzione e gli USR hanno l'obbligo di pubblicare sui propri siti istituzionali, il

# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

testo integrale del ricorso, dei motivi aggiunti e del decreto di autorizzazione - così come consegnati da parte ricorrente – in calce a cui dovrà essere inserito un **Avviso** contenente quanto di seguito riportato:

- a) la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del decreto n. 2609/2021, NRG 6053/2020, pubblicata dal Tar Lazio Sez. III bis, in data 23/07/2021;
- b) lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
- c) il Ministero dell’Istruzione e gli USR non dovranno rimuovere dai loro siti, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, i motivi aggiunti il decreto di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, gli elenchi nominativo dei controinteressati, gli avvisi;
- d) il Ministero dell’Istruzione e gli USR dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l’avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, dei motivi aggiunti, del decreto di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami e degli elenchi nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un’apposita sezione del sito denominata “atti di notifica”; in particolare, l’attestazione di cui trattasi recherà, tra l’altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;
- e) il Ministero dell’Istruzione e gli USR dovranno curare che sull’home page del loro sito venga inserito un collegamento denominato “Atti di notifica”, dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, i motivi aggiunti e il decreto di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami.

Si allega il testo integrale del ricorso introduttivo, di tutti i motivi aggiunti, il decreto di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami e gli elenchi dei controinteressati.

Si rimane in attesa dello svolgimento da parte del Ministero e degli USR degli adempimenti descritti, nonché resta a disposizione per fornire qualunque informazione che possa risultare necessaria per l’esecuzione di quanto richiesto.

Cordiali Saluti

Lecce – Roma, 04/08/2021

Avv. Sirio Solidoro